

N.557/ST/204.1.04.0

Roma, *data del protocollo*

Linee guida
in materia di principi e procedure
concernenti l'ordinamento
del Dipartimento della pubblica sicurezza

Edizione 2021

A cura dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sommario

ATTO DI APPROVAZIONE	I
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	II
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	IV
PARTE I - CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	I-1
<i>Premessa</i>	I-1
<i>Obiettivo e struttura delle presenti Linee Guida</i>	I-3
<i>Il concetto di “organizzazione”</i>	I-4
<i>I concetti di base nelle “organizzazioni pubbliche”</i>	I-6
<i>Concetto di ordinamento</i>	I-7
PARTE II - PRINCIPI GENERALI DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE	II-1
<i>Principi costituzionali e di ordine generale</i>	II-1
<i>I principi generali stabiliti dalla legge ordinaria sull’organizzazione dei Ministeri</i>	II-2
<i>La riserva di regolamento</i>	II-4
PARTE III - PRINCIPI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	III-1
<i>I due livelli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza</i>	III-1
<i>Il Dipartimento della pubblica sicurezza: le missioni</i>	III-2
<i>L’organizzazione di livello dirigenziale generale</i>	III-3
<i>I profili delle preposizioni alle Direzioni centrali e agli Uffici di livello equiparato</i>	III-5
<i>Indirizzi per la predisposizione dei contributi per l’aggiornamento o la modifica del regolamento di organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento</i>	III-6
<i>I principi concernenti l’organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento</i>	III-9
<i>Il rapporto tra il decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 e i decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione dirigenziali non generali</i>	III-12
<i>Decreti ministeriali di determinazione delle fasce retributive dei dirigenti non generali della carriera prefettizia e dell’Area I – II fascia</i>	III-13
PARTE IV - ASPETTI SALIENTI DELL’ATTO ORDINATIVO UNICO	IV-1
<i>Ambito di applicazione dell’Atto Ordinativo Unico</i>	IV-1
<i>Struttura dell’Atto Ordinativo Unico</i>	IV-2
<i>Struttura delle disposizioni concernenti l’ordinamento delle Direzioni centrali e degli Uffici di livello equiparato</i>	IV-3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

<i>Criteri alla base delle scelte organizzative compiute con l'Atto Ordinativo Unico</i>	IV-4
<i>Indicazioni relative agli uffici a carattere interforze</i>	IV-7
<i>Attuazione dell'Atto Ordinativo Unico</i>	IV-8
PARTE V - PROCEDURE DI REVISIONE ORDINATIVA	V-1
<i>Considerazioni generali</i>	V-1
<i>Differenziazione delle procedure</i>	V-2
<i>Scopo delle procedure di intervento o di modifica ordinativa</i>	V-2
<i>Competenze</i>	V-2
<i>Procedimento ad impulso del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza</i>	V-4
<i>Procedimento ad impulso dei Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza o dei Direttori centrali</i>	V-6
<i>Procedimento ad impulso delle Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, dello Stato Maggiore della Difesa e delle altre Amministrazioni dello Stato</i>	V-7
<i>Procedure da seguire nella fase “correttiva” dell'Atto Ordinativo Unico</i>	V-7
<i>Adempimenti susseguenti all'adozione dei decreti ministeriali recanti interventi o modifiche ordinativi</i>	V-9
<i>Esigenze di modifiche ed integrazioni del quadro regolatorio</i>	V-9
PARTE VI - INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	VI-1
<i>Attività formativa</i>	VI-1
Allegati	
<i>Allegato A</i>	VII-1
<i>Allegato B</i>	VII-3
<i>Allegato C</i>	VII-4
<i>Allegato D</i>	VII-6
<i>Allegato E</i>	VII-7



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ATTO DI APPROVAZIONE

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti i compiti e l'organizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- VISTO l'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, secondo cui il Ministro dell'Interno esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge n. 121 del 1981, attraverso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, che individua gli uffici di livello dirigenziale generale di cui si compone il Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- RITENUTA l'opportunità di impartire indicazioni sui principi e sulle procedure cui i competenti Uffici devono uniformarsi nell'esercizio dei compiti e delle funzioni connessi all'adozione degli atti e dei provvedimenti relativi all'assetto ordinativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il parere espresso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativamente alle procedure concernenti la modifica dell'assetto ordinamentale degli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a composizione interforze;

APPROVA

le "Linee Guida in materia di principi e procedure concernenti l'ordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza" (Edizione 2021).

Roma, 12 AGO. 2021

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE	<u>SEDE</u>
SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

p.c.:

MINISTERO DELLA DIFESA

- STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO E

BOLZANO

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

QUESTURE

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Aggiunte/Varianti			Dati di chi riporta l'aggiunta/variante
<i>N.</i>	<i>N. protocollo e data</i>	<i>Data registrazione</i>	<i>Qualifica, cognome, nome e firma</i>
<i>1</i>			
<i>2</i>			
<i>3</i>			
<i>4</i>			
<i>5</i>			
<i>6</i>			
<i>7</i>			
<i>8</i>			
<i>9</i>			
<i>10</i>			



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE I

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1) *Premessa*

- a. Il D.M. 6 febbraio 2020 ha ridisegnato – con l'unica eccezione della Direzione Investigativa Antimafia (nel prosieguo solo: "DIA"), la cui struttura continua ad essere disciplinata in ragione delle sue specificità dal D.M. 1° febbraio 1994 e dal D.M. 20 marzo 1994 – l'intero assetto delle articolazioni di livello dirigenziale non generale che compongono le Direzioni Centrali e gli Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza (nel prosieguo solo: "Dipartimento").

Il provvedimento è il "punto di arrivo" di un processo sviluppato da un Gruppo di lavoro *ad hoc*, istituito il 7 ottobre 2016, che si è mosso su due versanti.

- b. Il primo ha riguardato l'aggiornamento delle Articolazioni preposte alla direzione del comparto info-investigativo della Polizia di Stato e al controllo interno degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In questo senso, con D.M. 11 maggio 2017, si è proceduto alla riorganizzazione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, nonché dell'Ufficio Centrale Ispettivo, mentre con D.M. 18 maggio 2018 è stata aggiornata la struttura del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Si iscrive in questo contesto anche l'attualizzazione della struttura organizzativa della Scuola Superiore di Polizia realizzata con il D.P.R. 8 febbraio 2018, n. 27.

- c. Su un secondo versante, il processo "riformatore" si è concentrato sulla creazione del presupposto indispensabile per realizzare il riassetto globale del Dipartimento, e cioè l'aggiornamento delle sue strutture di livello dirigenziale generale.

L'intervento è stato realizzato in più "tappe": dapprima, con il D.P.R. 2 agosto 2018, n. 112, è stata prefigurata la soppressione della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

Successivamente, il nuovo regolamento di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, nel ridefinire l'intero assetto dell'organizzazione di livello dirigenziale generale di questo Ministero, ha sancito, all'art. 4, la soppressione dell'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale e della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Si colloca in questo ambito l'istituzione dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, struttura inserita nel "comparto territoriale" della Polizia di Stato, le cui attribuzioni e organizzazione sono stabilite dall'art. 6, commi dal 2-*bis* al 2-*quater*, della legge 31 marzo 2000, n. 78¹ e dal discendente D.M. 18 ottobre 2019.

- d. La "manovra" sviluppata trova il proprio completamento – come si è anticipato in esordio – nel D.M. 6 febbraio 2020, il cui testo è il frutto delle analisi e delle proposte formulate dal Gruppo di Lavoro, affinate attraverso il confronto e la condivisione con i diversi *stakeholder* coinvolti.

Il provvedimento, infatti, è il portato delle interazioni che il predetto Gruppo di lavoro ha sviluppato con le Direzioni Centrali e gli Uffici di livello equiparato, grazie alle quali sono

¹ I commi dal 2-*bis* al 2-*quater* dell'art. 6 della legge n. 78/2000 sono stati introdotti dall'art. 10-*ter* del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

stati raggiunti punti di equilibrio suggellati nel corso della riunione della Dirigenza Generale del Dipartimento, svoltasi il 19 settembre 2018 e, per la parte interforze, nell'incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Vertici delle altre Forze di polizia del 10 gennaio 2019.

In questo percorso di condivisione ampia si inscrivono anche le interlocuzioni di alto livello con il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, nonché lo svolgimento, il 6 e il 7 maggio 2019, degli adempimenti informativi assolti in favore delle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle diverse categorie di personale interessate.

Su queste basi, è stato avviato l'*iter* formale di adozione del provvedimento, inaugurando un proficuo confronto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha espresso il suo assenso il 3 dicembre 2019.

- e. Ciò premesso, il ricordato D.M. 6 febbraio 2020 realizza un'operazione che attinge a diversi livelli.

Innanzitutto, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, vengono rideterminati i servizi, gli uffici e le divisioni in cui si articolano le Direzioni Centrali e gli Uffici di livello equiparato, con l'aggiornamento anche dell'assetto e della declaratoria dei compiti di quelli già esistenti.

Il decreto ministeriale enuclea le macroaree funzionali, in cui si ripartiscono le Direzioni Centrali e gli Uffici equiparati del Dipartimento, in ragione dell'omogeneità delle funzioni assegnate ad ognuno di essi.

Tale "operazione" è, in particolare, compiuta sulla base delle indicazioni recate dall'art. 4 della cennata legge n. 121/1981 – che definisce le *mission* fondamentali assegnate al Dipartimento – e la successiva declinazione compiuta dall'art. 4, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 78/2019.

- f. Su un altro versante, il provvedimento contribuisce a porre i presupposti per un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.

Il decreto ministeriale stabilisce, infatti, la dotazione organica dei Dirigenti delle varie carriere - di qualifica non inferiore a Primo Dirigente della Polizia di Stato ed equiparate - assegnati al Dipartimento, determinando i compiti che ciascuno è chiamato ad espletare.

In tal modo, viene messo un "punto fermo", sulla base del quale devono essere determinati, secondo le regole stabilite dai rispettivi ordinamenti, i posti di funzione attribuiti al personale dirigente della Polizia di Stato e delle diverse carriere dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Inoltre, il decreto ministeriale viene a costituire uno strumento utile alle Strutture di Vertice delle Forze di polizia dipendenti da altre Amministrazioni per sviluppare la pianificazione della politica di impiego del proprio personale nell'ambito delle articolazioni a carattere interforze del Dipartimento.

- g. Relativamente alla "filosofia" ispiratrice del riassetto compiuto con il D.M. 6 febbraio 2020, si dirà meglio nella successiva Parte IV.

In questa sede, preme evidenziare che l'intervento realizzato non si è limitato ad un aggiornamento della distribuzione delle competenze tra le diverse componenti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Esso si prefigge anche l'obiettivo di contribuire alla completa attuazione dei nuovi modelli di "fare amministrazione" introdotti dal Legislatore negli ultimi anni, soprattutto con riguardo all'efficientamento dei processi di gestione della spesa pubblica e, più in generale, alla razionalizzazione e alla semplificazione della "struttura" e delle articolazioni che la compongono.

Su quest'ultima direttrice d'azione, il varo del D.M. 6 febbraio 2020 presenta il vantaggio di riunire in un unico contesto la disciplina organizzativa, finora dispersa in 30 provvedimenti, adottati tra il 1984 e il 2018, di cui viene sancita l'abrogazione. Anche per tale motivo nel prosieguo del presente documento ci si riferirà al cennato D.M. 6 febbraio 2020 anche come Atto Ordinativo Unico.

Da questo punto di vista – al netto delle positività prodotte in termini di aggiornamento organizzativo – il cennato decreto ministeriale rappresenta una ricchezza aggiuntiva in sé, in quanto, assicurando una visibilità e controllabilità dell'intero assetto del Dipartimento, agevola le scelte di politica gestionale, nonché l'ideazione e la realizzazione dei "cambiamenti" che si renderà necessario apportare in futuro.

- h. Si tratta, dunque, di una "manovra" di portata assai ampia, connotata da significativi profili di innovatività che realizzano anche alcune "cesure" rispetto a soluzioni organizzative risalenti alla prima fase di attuazione della legge n. 121/1981 e rimaste invariate negli anni.

La conclusione dell'*iter* di adozione segna, adesso, l'inizio della fase di attuazione dell'Atto Ordinativo Unico che richiederà uno sforzo non solo sul versante degli eventuali adeguamenti delle sistemazioni logistiche degli uffici, ma anche su quello della reimpostazione delle politiche gestionali, a cominciare da quelle riguardanti le risorse umane e le procedure di *public procurement*.

2) **Obiettivo e struttura delle presenti Linee Guida**

- a. Con questa prospettiva, è stata ravvisata l'opportunità di approntare uno "strumento", in cui compendiare sia i principi, sia la disciplina, pure di carattere procedimentale, che presiedono all'organizzazione del Dipartimento.

In tal senso, sono state predisposte le presenti Linee Guida che si prefiggono l'obiettivo di fornire indicazioni d'ausilio per l'individuazione e l'attuazione di scelte gestionali coerenti con il nuovo ordinamento. Queste Linee Guida definiranno, altresì, le procedure secondo le quali dovranno svilupparsi i flussi valutativi e decisionali concernenti l'introduzione di modifiche o aggiornamenti degli assetti ordinativi.

- b. Il documento si articola in sei parti.

In particolare, nella Parte I sono illustrati alcuni i concetti di ordine generale, mentre nella Parte II sono richiamati i principi che presiedono all'esercizio della funzione di organizzazione nell'ambito degli apparati pubblici.

Nella Parte III viene, invece, affrontato il tema della declinazione dei predetti principi di organizzazione nello specifico contesto del Dipartimento.

La Parte IV entra nel merito degli aspetti salienti dell'Atto Ordinativo Unico.

Nella Parte V vengono, inoltre, stabilite le procedure da osservarsi per l'introduzione di modifiche ordinarie nell'ambito del Dipartimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Infine, la Parte VI formula brevi indicazioni sulle attività di formazione che dovranno essere sviluppate dalle Scuole e dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato per favorire la conoscenza dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Per agevolare la lettura, viene fornito in **Allegato A** un breve glossario, contenente le principali definizioni e le altre espressioni lessicali più ricorrenti utilizzate nel corpo del presente documento.

- c. Le indicazioni riportate nelle presenti Linee Guida trovano applicazione nell'ambito delle diverse macroaree che compongono il Dipartimento.

Esse, di contro, non si riferiscono all'assetto organizzativo degli Uffici, Istituti e Reparti del territorio della Polizia di Stato, individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, il cui assetto organizzativo è definito dai decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione dirigenziali e dal provvedimento organizzativo adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

- d. Va ancora sottolineato che la presente direttiva è concepita come un *living document*, destinato ad essere integrato o modificato, ogniqualvolta sopravvengano mutamenti del pertinente quadro regolatorio o nuove linee di indirizzo impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

L'aggiornamento del testo delle Linee Guida avverrà con il consueto strumento delle aggiunte e varianti, approvate dal **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su proposta del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento (nel prosieguo solo UAG)**.

- e. Le Direzioni Centrali e gli Uffici di livello equiparato possono indirizzare le proposte di integrazione, aggiornamento o modifica di cui avvertono la necessità all'UAG, *Ufficio II - Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*.

3) Il concetto di “organizzazione”

- a. Sempre in via preliminare, appare opportuno soffermare l'attenzione su alcune nozioni di tenore generale che, in qualche misura, costituiscono il “retrotterra” della funzione organizzativa che la legge assegna all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Tali considerazioni sembrano, infatti, utili per “costruire” una “rete concettuale” comune cui attingere nello svolgimento degli adempimenti e delle attività rientranti nella funzione di organizzazione del Dipartimento.

- b. Si può cominciare, allora, con il dire che, sul piano della teoria organizzativa², le “organizzazioni” – pubbliche o private – sono lo strumento attraverso il quale una pluralità di persone coordina i propri sforzi per raggiungere un obiettivo comune, rappresentato dal soddisfacimento di determinati bisogni umani.

Riguardata in questo senso, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è l'organizzazione istituita dal Legislatore per assicurare alla collettività nazionale un'adeguata salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Al di là delle ovvie – ed insopprimibili – differenze esistenti tra il “pubblico” e il “privato”, il motivo per il quale si ricorre alle “organizzazioni” è il fatto che queste ultime, quando gestite

² La teoria organizzativa è lo studio di come le organizzazioni funzionano, influenzano o vengono influenzate dall'ambiente esterno ad esse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

correttamente, sono in grado di “creare valore”, la cui entità è superiore alla sommatoria dei singoli *input* assemblati (risorse umane e materiali, informazioni e conoscenze).

Lo “strumento-organizzazione” consente, infatti, di attuare una serie di politiche idonee a favorire la generazione del *surplus* di valore, quali:

- (1). la divisione del lavoro che consente ai singoli di concentrarsi su un'area specifica di competenze, conseguendo maggiori livelli di specializzazione e, quindi, di efficienza. È appena il caso di sottolineare che questo “approccio” sta alla base dell'articolazione “storica” dello Stato in Ministeri e di questi ultimi in uffici centrali e territoriali;
 - (2). l'impiego di procedure e di metodologie di lavoro che consentono di realizzare “economie di scala” (risparmi generati dalla produzione in grandi volumi, idonei a consentire l'uso ottimale ed efficiente delle risorse) ovvero “economie di raggio d'azione” (risparmi generati dalla possibilità di impiegare più efficacemente risorse, ripartendole su più prodotti o lavorazioni);
 - (3). la gestione dell'ambiente esterno, grazie alla disponibilità di risorse specializzate in grado di anticipare le istanze provenienti da esso;
 - (4). la possibilità di dedicare stabilmente risorse specializzate volte ad economizzare i cd. “costi di transizione”, cioè i costi che si accompagnano alla negoziazione, al monitoraggio e al governo degli scambi tra le persone intranee all'organizzazione per la soluzione delle difficoltà relazionali;
 - (5). il potere di controllo ed ispettivo nei confronti degli appartenenti all'organizzazione.
- c. Ai fini delle presenti Linee Guida è utile anche tener presente che le organizzazioni fanno leva su due strumenti (o meglio su alcuni componenti di essi opportunamente selezionati, attraverso un processo di “progettazione organizzativa”) per il miglior raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Ci si riferisce a:
- (1). la “**struttura organizzativa**”, cioè il sistema formale di compiti e di relazioni di autorità che controllano le modalità con cui gli appartenenti all'organizzazione coordinano le proprie azioni e impiegano le risorse per raggiungere gli obiettivi assegnati;
 - (2). la “**cultura organizzativa**”, cioè l'insieme di valori e norme che controllano le interazioni dei membri dell'organizzazione tra di loro e con i soggetti esterni.

La “cultura organizzativa” resta influenzata dalle persone che vi operano, dalla concezione etica che si forma al suo interno, dal regime del rapporto di lavoro e dal tipo di struttura. Ciò spiega perché le “culture organizzative” di apparati che erogano servizi analoghi possono risultare significativamente diverse.

Tale linea di tendenza si ritrova anche all'interno dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e, segnatamente, nelle diversità che connotano le “culture organizzative” delle Forze di polizia.

La “struttura” e la “cultura organizzativa” non sono fattori statici. Al contrario essi sono elementi fortemente dinamici che si evolvono e si modificano nel tempo, in ragione anche della crescita o, comunque, delle organizzazioni stesse.

Ma “struttura” e “cultura organizzativa” sono fondamentali anche nella realizzazione del “cambiamento organizzativo”, cioè del processo con cui le organizzazioni passano da uno stato attuale ad uno stato futuro opportunamente individuato, al fine di accrescere la propria efficacia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d. La “progettazione” e il “cambiamento organizzativo” sono i mezzi attraverso i quali le organizzazioni:
- (1). fanno fronte alle “contingenze”, cioè agli eventi suscettibili di verificarsi e in previsione dei quali occorre mettere a punto un piano di azione;
 - (2). accrescono il proprio gradiente di efficienza e di rapidità di azione;
 - (3). introducono l’innovazione negli strumenti e nei metodi di lavoro.

4) *I concetti di base nelle “organizzazioni pubbliche”*

- a. Muovendo da questi presupposti, pare utile richiamare all’attenzione alcuni concetti più specificamente attinenti alle “organizzazioni pubbliche”, secondo una logica che vuole fluidificare l’esercizio della funzione organizzatoria in seno al Dipartimento anche attraverso l’uniformità del lessico utilizzato.

In questo senso, può essere assunto come punto di partenza la nozione di “ufficio” che, ai fini qui di interesse, va riguardato nella sua dimensione di articolazione organizzatoria, caratterizzata nel suo insieme da tre elementi: i compiti, il personale e le risorse.

Lo strumento del decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 determina l’assetto del Dipartimento fino al livello degli “uffici” del rango di Divisione cui sono preposti dirigenti con qualifica o grado rientranti nel “quadrinomio” Primo Dirigente della Polizia di Stato/Viceprefetto Aggiunto/Colonnello/Dirigente Area I, II fascia.

Dato il livello di preposizione dirigenziale, si tratta principalmente di uffici-organo, la cui attività si imputa, pertanto, direttamente all’Amministrazione.

- b. Ciò premesso, preme precisare che, in questo contesto, il termine “compiti” viene utilizzato, salvo espresse specificazioni, in un’accezione ampia, volta a designare l’insieme delle attività che sono assegnate ad un determinato ufficio.

Naturalmente - laddove la trattazione di questioni inerenti all’attività organizzatoria del Dipartimento lo richieda - potrà farsi riferimento alle consuete categorie volte a distinguere tra:

- (1). “compiti finali” (compiti assegnati dall’ordinamento che l’amministrazione deve assolvere in favore della collettività) e “compiti strumentali” (compiti non diretti alla collettività, ma finalizzati a garantire il funzionamento dell’amministrazione);
- (2). “attività giuridiche” (consistenti nell’esercizio di poteri attraverso l’adozione di provvedimenti, ivi compresi quelli attinenti al settore del *public procurement*) e le “attività materiali”, ricomprendenti i compiti che sono privi di tale caratterizzazione³;
- (3). “attribuzioni” - cioè il complesso dei “compiti giuridici” assegnati ad un’organizzazione pubblica - e la “competenza”, cioè la frazione delle attribuzioni assegnata ad un determinato ufficio della medesima organizzazione.

- c. Per quanto concerne il “personale” adibito agli uffici, ci si limita a ricordare che la sua assegnazione avviene attraverso atti giuridici nei limiti della dotazione organica.

Quest’ultima individua il complesso massimo delle risorse umane - distinte per carriera, ruolo, qualifica o grado - che sono attribuite all’organizzazione pubblica o a ciascun ufficio di cui essa si compone per il raggiungimento delle attività.

³ È del tutto sinonima a questa distinzione quella che utilizza le espressioni “funzioni” o “compiti giuridici” per designare le “attività giuridiche” e l’espressione “compiti materiali” per designare le “attività materiali”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- d. Dal punto di vista della “struttura”, va richiamata la tradizionale distinzione tra uffici di *line* e uffici di *staff*, cui si uniformeranno le scelte di organizzazione all’interno del Dipartimento. Come è noto:
- (1). gli “uffici di *line*” sono gli uffici che si trovano in posizione di sovraordinazione gerarchica o di direzione rispetto ad altri che sono ad essi sottordinati. Sono uffici di *line* i servizi e le divisioni che sono appunto legate da una relazione inter-organica almeno di direzione;
 - (2). gli uffici *staff* sono le articolazioni che si interfacciano con gli altri uffici in un rapporto di collaborazione, destinato a svilupparsi al di fuori della *line*.

5) **Concetto di ordinamento**

- a. Sempre in via preliminare, pare opportuno soffermare l’attenzione sulla nozione di “ordinamento”, alla quale si ispirano le indicazioni racchiuse nel presente documento e che dovrà essere assunta come punto di riferimento nell’esercizio delle attività inerenti all’organizzazione del Dipartimento.

Mutuando una definizione già largamente in uso, preme allora segnalare che per “ordinamento” si deve intendere l’insieme dei provvedimenti, normativi e di natura organizzatoria, necessari a determinare le strutture, i processi e gli atti di indirizzo che regolano il corretto ed efficace funzionamento del Dipartimento.

La risultante dei predetti provvedimenti ed atti è una disciplina di settore che stabilisce le competenze e le responsabilità di ciascuno degli elementi organizzatori di cui si compone il Dipartimento, le relative dimensioni qualitative e quantitative, nonché le relazioni che intercorrono tra ciascuno di essi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE II

PRINCIPI GENERALI DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE

1) *Principi costituzionali e di ordine generale*

a. La cornice entro la quale deve essere esercitata la funzione organizzatoria è definita da alcuni principi basilari rinvenibili nella Costituzione e che vengono declinati, in via generale, da alcune fonti di rango primario.

b. Ai fini qui di interesse, preme innanzitutto ricordare come la materia formi oggetto di una riserva di legge che si trova enunciata in due disposizioni della Carta Fondamentale:

a) **l'art. 95, terzo comma**, secondo cui la legge determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri;

b) **l'art. 97, secondo comma**, in virtù del quale i pubblici uffici sono organizzati secondo la legge.

Le due disposizioni vanno lette congiuntamente e configurano una riserva di legge relativa¹, in virtù della quale spetta alla fonte di rango primario individuare – oltre al numero e alle relative attribuzioni – le linee fondamentali dell'organizzazione dei Dicasteri.

Resta, invece, affidato alla fonte regolamentare e ai provvedimenti organizzatori la definizione degli aspetti di dettaglio della struttura burocratica.

Questi ultimi, peraltro, si pongono rispetto alla fonte di rango primario in un rapporto che deve essere declinato secondo le seguenti coordinate:

(1). **non contraddittorietà** dei regolamenti e degli atti amministrativi di organizzazione rispetto alla legge;

(2). **conformità formale**, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi di organizzazione statuscono nelle ipotesi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;

(3). **conformità sostanziale**, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi di organizzazione statuscono in coerenza con la disciplina sostanziale posta dalla fonte primaria.

c. Premesso che la riserva contemplata dalle cennate norme costituzionali è posta in esclusivo favore della fonte statale (**art. 117, secondo comma, lett. g) Cost.**), va ancora ricordato che l'art. 97, secondo comma, Cost. fissa anche i parametri cui si deve uniformare l'esercizio della funzione organizzatoria dei pubblici uffici.

La norma prevede, infatti, che il loro ordinamento sia definito in modo da assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

d. Come è noto, l'applicazione del criterio del “buon andamento” implica che l'assetto della pubblica amministrazione debba essere costruito in termini tali da assicurarne l'ottimale funzionamento. Ne discende che occorre realizzare una ripartizione interna dei compiti capace di permettere a ciascun organo o ufficio di assolverli integralmente.

Il parametro costituzionale richiede, dunque, l'adozione di scelte che permettano di calibrare la dotazione organica di ciascuna amministrazione in ragione dell'effettiva entità delle funzioni e dei servizi che è chiamata ad assolvere, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di competenze.

e. Il principio di **imparzialità**, letto anche alla luce dei beni giuridici protetti dall'art. 3 della Carta Fondamentale, impone, altresì, che l'amministrazione osservi una forma di necessaria

¹ Corte Cost. sentenze n. 221/1976, n. 21/1980 e n. 88/1989.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

equidistanza dai fattori che potrebbero essere potenzialmente lesivi del principio di uguaglianza, inteso sia in senso formale che sostanziale.

L'applicazione del principio al momento organizzatorio implica - oltre al corollario secondo cui il dipendente pubblico non può avere un interesse nella questione oggetto del provvedere - due altre ricadute, e cioè che:

- a) lo strumento ordinario per il reclutamento del pubblico impiego è il concorso pubblico (**art. 97, quarto comma, Cost.**);
- b) gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione (**art. 98, primo comma, Cost.**).
- f. Ai criteri sopra descritti, concernenti gli obiettivi cui deve uniformarsi la funzione organizzatoria, **l'art. 97, terzo comma, Cost.**, ne aggiunge un altro volto a definire i parametri cui occorre attenersi, nel momento in cui viene definito l'assetto interno delle amministrazioni. Viene, infatti, previsto che a ciascun ufficio sia attribuita una sfera di compiti propria cui si riconnettono responsabilità del medesimo ufficio e del personale che vi opera.

2) *I principi generali stabiliti dalla legge ordinaria sull'organizzazione dei Ministeri*

- a. I principi sanciti dalla Costituzione sono declinati dalla legislazione ordinaria con un sistema "a cascata" che muove da alcune clausole di ordine assolutamente generale, per poi passare ad individuare gli strumenti attraverso i quali viene esercitata la funzione di organizzazione. Ad un livello di maggiore dettaglio, operano le norme che definiscono lo specifico assetto di singoli "soggetti pubblici", in virtù della peculiarità delle missioni loro affidate. Lo schema si ritrova puntualmente nel quadro regolatorio applicabile all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'art. 3 della legge n. 121/1981 qualifica l'Amministrazione della pubblica sicurezza come ad ordinamento speciale, in ragione anche del fatto che all'esercizio delle sue funzioni partecipa la pluralità di soggetti indicati dalla stessa disposizione.

È il caso di sottolineare che l'elencazione operata dalla norma ricomprende tutti gli apparati coinvolti nella gestione della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sebbene non incardinati all'interno della "struttura" del Ministero dell'Interno.

- b. Ciò premesso, nell'intento di fornire una panoramica sul punto, si segnala che indicazioni di ordine assolutamente generale, si rinvencono **nella legge 7 agosto 1990 n. 241**. Assume rilievo, innanzitutto, **l'art. 1** della citata legge il quale, nel richiamare il canone dell'imparzialità, precisa che gli apparati pubblici sono retti secondo criteri di efficacia ed economicità.

L'evocazione di questi due parametri sta a significare che l'adeguatezza dei prodotti offerti dalle amministrazioni non può essere disgiunta dall'adozione di un assetto efficiente e dai costi contenuti in rapporto alle risorse disponibili.

Lo stesso art. 1 richiama due ulteriori criteri, quello della pubblicità e della trasparenza, in virtù dei quali, giusta la declinazione operata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti normativi o di tenore generale concernenti la loro organizzazione.

Al di là di questi criteri - e di altri, pure rinvenibili in altre disposizioni di segno specifico - vale ricordare come sia la legge n. 241/1990 a produrre un impatto diretto sull'ordinamento degli apparati pubblici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Essa, infatti, nell'indicare i principi destinati a presiedere all'esercizio dei poteri funzionali, finisce anche con il delineare il modello d'azione intorno al quale le amministrazioni devono "modellare" le proprie strutture.

Ne costituisce un esempio l'art. 4 della ripetuta legge n. 241, concernente l'individuazione del responsabile del procedimento e dell'unità organizzativa competente a sviluppare le attività istruttorie di carattere procedimentale.

- c. Su questa falsariga – peraltro trasversale all'intero panorama dei soggetti pubblici – va menzionato anche l'**art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**, che fissa i criteri fondamentali cui deve ispirarsi l'attività organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, in sintesi, dei seguenti parametri:

(1). *funzionalità rispetto sia ai compiti attribuiti sia ai programmi di attività assegnati*. Merita di essere evidenziato come, a differenza dei compiti, i programmi sono mutevoli nel tempo, per cui dal parametro in questione discende l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguare costantemente il proprio assetto in ragione dell'evoluzione delle esigenze operative da soddisfare;

(2). *flessibilità*, in virtù del quale occorre accordare la preferenza a soluzioni che non irrigidiscano la struttura organizzativa, in modo da renderla adeguabile alle esigenze destinate a presentarsi di volta in volta e da garantire il perseguimento degli obiettivi;

(3). *collegamento e comunicazione fra gli uffici*, elemento fondamentale perché gli uffici armonizzino le attività di propria competenza funzionali al medesimo obiettivo o ai medesimi programmi. Tale criterio è alla base della soluzione organizzativa che assegna a taluni uffici compiti di coordinamento delle attività demandate ad altre strutture. Si coglie l'occasione per anticipare che tale soluzione è stata puntualmente perseguita dall'Atto Ordinativo Unico, con l'individuazione, all'interno di ciascuna Direzione Centrale e Ufficio di livello equiparato, di articolazioni deputate a curare i cd. "affari generali", cioè il complesso di compiti finalizzati a curare la comunicazione interna e, laddove necessario, ad effettuare la "sintesi" degli apporti dei contributi offerti dagli altri uffici;

(4). *garanzia di imparzialità e di trasparenza*.

- d. Un ulteriore criterio organizzatorio si può, altresì, rinvenire nell'**art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** che indica come obiettivo da perseguire l'aggregazione e la riduzione del numero delle stazioni appaltanti nel sistema delle pubbliche amministrazioni.

- e. All'interno del "cerchio" descritto dai criteri appena illustrati, si muovono le linee di indirizzo dettate dalla legge relativamente all'Amministrazione dello Stato e, segnatamente, dei Ministeri.

Su questo versante, ci si limita a ricordare che la riserva di legge sancita dal richiamato art. 95, terzo comma, Cost. trova oggi la sua realizzazione attraverso il **D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300** che stabilisce il numero dei Ministeri (**art. 2**) ed individua i due modelli secondo cui essi possono essere organizzati (**art. 3**). Tali modelli possono essere esemplificati come segue:

(1). il modello che prevede come strutture di primo livello i Dipartimenti, titolari di compiti finali su macroaree di materie omogenee, a loro volta articolati in uffici di livello dirigenziale generali coordinati dal Capo Dipartimento (**art. 5**);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- (2).il modello imperniato sulle direzioni generali e sulla presenza della figura del segretario generale, competente a coordinarne l'azione amministrativa e a svolgere le funzioni di *trait d'union* con il Vertice politico (**art. 6**).
- f. La declinazione di tali principi relativa al Ministero dell'Interno si rinviene – come è noto – negli artt. **14 e 15** del D. Lgs. n. 300/1999.
- Più in dettaglio, l'art. 14 enumera le attribuzioni del Dicastero, specificando come esse comprendono tutte le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in cinque aree funzionali, tra cui anche la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento delle Forze di polizia (**art. 14, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 300/1999**).
- Su questa scia, l'**art. 15** definisce il modello dell'organizzazione ministeriale, prevedendo che essa si incentri su strutture dipartimentali, regolate dai precedenti artt. 4 e 5².
- Viene, in particolare, stabilito che l'assetto del Ministero non può comunque contemplare un numero di Dipartimenti superiore a cinque.

3) *La riserva di regolamento*

- a. In attuazione dell'art. 97, secondo comma, Cost., il D. Lgs. n. 300/1999 sancisce anche il discrimine tra i profili che sono riservati alla fonte legislativa, quelli che, invece, sono rimessi alla fonte regolamentare e quegli altri ancora che sono affidati alla determinazione di provvedimenti amministrativi di natura organizzatoria.
- Da questo punto di vista, la disposizione-chiave è rappresentata **dall'art. 4, commi 1, 3 e 4-bis**, del citato D. Lgs. n. 300/1999.
- La disposizione individua nel regolamento di delegificazione di cui **all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, lo “strumento competente” a individuare gli uffici dirigenziali di livello generale dei Ministeri ed a stabilirne il numero, le attribuzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziali.
- b. La possibilità di incrementare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale, attraverso la fonte regolamentare, è oggi venuta meno in conseguenza dell'**art. 2, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Questa disposizione stabilisce, infatti, che, per una serie di amministrazioni, tra cui quelle statali, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale di cui esse si compongono, può essere incrementato solo con disposizione legislativa di rango primario.
- Si annota che l'espressione “uffici di livello dirigenziale generale” ha una valenza onnicomprensiva che, quando riferita all'assetto di questa Amministrazione, viene a ricomprendere non solo i Dipartimenti, ma anche le altre articolazioni rette da dirigenti generali (Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato).
- Per effetto dell'art. 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, con il regolamento di delegificazione *ex art. 17, comma 4-bis*, della legge n. 400/1988 possono essere effettuati interventi di modulazione o rimodulazione della compagine di rango dirigenziale generale, entro il perimetro stabilito da norme di rango primario, con l'unica possibilità quindi di realizzare misure di carattere riduttivo o di redistribuzione delle competenze.

² Conseguentemente, non è possibile prevedere nell'organizzazione la presenza di un Segretario generale, essendo tale figura consentita solo nei Dicasteri il cui assetto è imperniato su Direzioni generali (art. 6 D. Lgs. n. 300/1999).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sulla scorta di queste coordinate, il D.P.C.M. n. 78/2019 ha, tra l'altro, ridotto da 18 a 15 il numero complessivo delle Direzioni Centrali e degli Uffici di livello equiparato, in cui si articola questo Dipartimento, realizzando - secondo lo specifico percorso tracciato dall'art. 32 del D.L. 6 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 - il "taglio" del 20% della dotazione organica dei Prefetti, stabilito dall'art. 2 del medesimo D.L. n. 95/2012.

c. L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988 stabilisce, inoltre, che i regolamenti della specie sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri:

- (1). riordino degli uffici di diretta collaborazione con il Vertice politico, stabilendo che essi possono avere solo compiti di supporto;
- (2). individuazione degli uffici dirigenziali di livello generale, centrali e territoriali, distinguendo quelli che espletano funzioni finali e quelli che assolvono a compiti strumentali;
- (3). organizzazione dei predetti uffici per funzioni omogenee, secondo criteri di flessibilità e con eliminazione delle duplicazioni o ridondanze;
- (4). previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati conseguiti;
- (5). indicazione e revisione periodica delle piante organiche;
- (6). individuazione del decreto ministeriale (di natura non regolamentare), quale strumento competente a definire la determinazione dei compiti affidati alle unità dirigenziali in cui si articolano gli uffici di livello dirigenziale generale.

d. I regolamenti in discorso sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite dal comma 2 del medesimo art. 17.

Per i profili di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla lettura di tale disposizione, nonché alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009, concernente l'istruttoria degli atti normativi del Governo.

e. Ci si limita a ricordare che il percorso "canonico" appena descritto ha conosciuto una deroga, finalizzata a favorire l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri.

Tale deroga, inizialmente contemplata dall'art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata nuovamente prevista dall'art. 4-*bis* del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

La norma ha infatti previsto che dalla data di entrata in vigore della cennata legge di conversione e fino al 30 giugno 2019, i Dicasteri sono riorganizzati con regolamenti adottati nella veste di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo un percorso semplificato, nell'ambito del quale l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato è stata prevista come facoltativa.

Si annota che in esercizio di questa deroga – **ormai esauritasi** – è stato adottato il regolamento di cui al D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, che ha ridefinito l'assetto e le competenze della struttura di livello dirigenziale generale dei Dipartimenti di questo Dicastero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE III

PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. I due livelli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

- a. La legge n. 121/1981, anticipando il disegno che si ritrova oggi declinato nel D. Lgs. n. 165/2001, distingue con nettezza gli ambiti che all'interno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono riservati alla funzione di indirizzo politico-amministrativo e quelli della sfera gestionale che riunisce l'insieme delle attività tecnico-operative¹.
- b. Come è noto, l'art. 1 della legge n. 121/1981 attribuisce la funzione di indirizzo politico-amministrativo al Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, al quale è demandata la responsabilità della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con il potere di adottare i necessari provvedimenti.

In questa veste, spetta al Ministro l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e il coordinamento delle Forze di polizia e la possibilità di avvalersi dell'apporto consultivo del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (artt. 1, comma secondo, e 18 della legge n. 121/1981).

Le prerogative ministeriali sono esercitate attraverso un'articolata antologia di poteri che, in alcuni circoscritti casi, sono di vera e propria amministrazione attiva², in altri sono espressione della funzione di controllo³, in altri ancora consistono nell'esercizio di un potere di concertazione delle scelte organizzative relative alle "componenti" dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dipendenti gerarchicamente da altri Dicasteri. Rappresenta una manifestazione di tale prerogativa l'art. 177 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare - COM), che prevede la concertazione del Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza sull'atto con il quale il Ministro della Difesa esprime l'assenso sulle modifiche dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri di livello non superiore a Comando provinciale disposte dal Comandante Generale.

Analogo potere di concertazione è, del resto previsto, dall'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 relativamente all'istituzione e alla determinazione delle dotazioni di reparti e unità delle Forze di polizia, per lo svolgimento di attività specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza.

Nel contesto di questi poteri si può inserire anche l'attribuzione al Ministro dell'Interno della funzione di presiedere il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 159/2011. Si ricorda che a questo Organo sono devoluti specifici poteri di indirizzo.

¹ In effetti, il Legislatore del 1981 ha trasfuso nell'Amministrazione della pubblica sicurezza principi che erano stati enunciati dalla riforma della dirigenza pubblica operata dal D.P.R. 30 giugno n. 1972, n. 748, applicando su una scala più diffusa un modello organizzatorio tratteggiato dalla riforma dei Servizi di informazione e sicurezza recata dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

² Si pensi, a mero titolo di esempio, al potere di adottare i provvedimenti di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 2002, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e al potere di disporre, in taluni casi particolari, il divieto di trasferta dei tifosi contemplato dall'art. 7-bis.1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

³ Si fa riferimento al potere del Ministro di decidere sui ricorsi gerarchici presentati avverso i provvedimenti non definitivi adottati dall'Autorità di pubblica sicurezza e al potere di annullamento, pure di iniziativa, dei provvedimenti adottati dalla medesima Autorità, ancorché definitivi (artt. 6 TULPS e 10 del relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c. Al di fuori dei casi di cui si è fatto appena cenno, il Ministro dell'Interno esercita le prerogative di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, attraverso il potere di direttiva, previsto in via generale dall'art. 2 della legge n. 121/1981 e ribadito da disposizioni di segno più specifico che si occupano delle modalità di esercizio delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in alcuni particolari settori.

Si veda, in tal senso, l'art. 1 del D.L. n. 83/2002, in materia di tutela delle persone esposte a rischio per l'incolumità personale, e l'art. 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, sulla base del quale è stata emanata la direttiva di cui al D.M. 15 agosto 2017 sulle modalità con le quali le Forze di polizia esercitano i compiti nei comparti di specialità di rispettiva competenza.

- d. L'art. 2 della legge n. 121/1981 detta un'ulteriore disposizione di particolare rilevanza anche sul piano organizzativo, laddove chiarisce che il Ministro dell'Interno espleta i propri compiti avvalendosi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La disposizione, per un verso, esclude che le prerogative ministeriali possano trovare realizzazione attraverso *fora* alternativi.

Per un altro, essa individua nell'Amministrazione della pubblica sicurezza l'ambito gestionale, destinato ad esprimere i compiti di natura tecnico-operativa:

(1). **a livello centrale**: attraverso il personale incardinato negli uffici e nelle altre articolazioni di cui si compone il Dipartimento;

(2). **nel territorio**: attraverso il sistema composto dalle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, il personale incardinato negli Uffici che da esse dipendono, nonché l'intero spettro degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, chiamati ad operare sotto la direzione “*delle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza*”.

- e. In questa sede non si entrerà nel merito dell'assetto del “comparto” degli Uffici territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, se non per ricordare che l'organizzazione interna delle sue diversificate “componenti” è stabilita dai rispettivi ordinamenti.

Ci si limita soltanto a ricordare che, per la Polizia di Stato, la declinazione di dettaglio è operata dal regolamento di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, sulla base dei principi generali recati dalle cennate leggi n. 121/1981 e n. 78/2000, rinviando per gli ulteriori profili applicativi alle direttive che saranno adottate al riguardo.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza: le missioni

- a. Concentrando l'attenzione sul Dipartimento, preme allora ricordare che, in base all'art. 4 della legge n. 121/1981, esso è collocato ordinativamente nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'art. 10 della legge n. 78/2000 precisa che il Dipartimento costituisce la struttura attraverso la quale il Ministro dell'Interno esercita le funzioni di alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento dei compiti e delle attività delle Forze di polizia.

La valenza di questa disposizione non si esaurisce nella mera riconferma di un principio di competenza già affermato dall'art. 6, primo comma, della legge n. 121/1981.

Difatti, la “sottolineatura” operata dal Legislatore del 2000 ha anche il valore di una clausola interpretativa rinforzata, tesa ad assicurare che eventuali disposizioni sopravvenute siano intese ed applicate coerentemente ad essa, salvo che non contengano deroghe espresse.

- b. Il cennato art. 4 della legge n. 121/1981 stabilisce, altresì, che il Dipartimento assolve a quattro ordini di missioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- (1). **l'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica**, cioè la realizzazione degli obiettivi che sono stati indicati, con le proprie direttive, dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza attraverso un'attività connotata da un'ampia discrezionalità circa l'individuazione delle modalità e dei tempi da osservarsi per il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
- (2). **il coordinamento tecnico operativo delle Forze di polizia**, da esercitarsi secondo le direttive e le linee programmatiche stabilite dal Ministro e con le modalità contemplate dall'art. 6, primo comma, della legge n. 121/1981. Si può inquadrare in questo ambito anche l'attività che il Dipartimento è chiamato a svolgere, in base all'art. 17 della legge n. 121/1981, per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria;
- (3). **la direzione e l'amministrazione della Polizia di Stato**, espressione che designa l'intero spettro delle attività concernenti l'organizzazione, l'impiego, la direzione, il coordinamento delle attività operative, nonché la gestione amministrativa del "Corpo";
- (4). **la direzione e la gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno**. L'espressione designa un campo di azione assai ampio che comprende gli interventi volti a soddisfare il fabbisogno logistico e delle dotazioni strumentali non solo della Polizia di Stato e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma anche delle esigenze connesse al funzionamento del Ministero e dell'Amministrazione civile dell'interno.

c. Dall'individuazione delle quattro macroaree di funzioni demandate al Dipartimento appare anche possibile evincere alcuni criteri utili a guidare le scelte organizzative da compiersi attraverso gli "strumenti" sottostanti alla legge.

Dal dettato dell'art. 4 della legge n. 121/1981 si ricava, infatti, che il Dipartimento è chiamato ad esercitare distinti "blocchi" omogenei di attribuzioni di segno specifico: due di essi (quello inerente alla *governance* della Polizia di Stato e dei supporti tecnici) "guardano" all'interno del Ministero dell'Interno; un terzo (quello del coordinamento e della pianificazione delle Forze di polizia) si interessa alle "componenti" dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il *cluster* di funzioni dell'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica si pone come un momento di sintesi rispetto agli altri di cui si è appena detto.

L'esistenza di un quadro così composito rende, pertanto, necessario modulare le scelte organizzative in termini tali da costruire per ogni "blocco" di attribuzioni un "ambiente" idoneo al loro esercizio, secondo i criteri di buon andamento sanciti dall'art. 97, secondo comma, Cost.

3. **L'organizzazione di livello dirigenziale generale**

a. Nella legge n. 121/1981 si rintracciano anche i lineamenti essenziali dell'organizzazione del Dipartimento, a cominciare dalla definizione dell'area di vertice.

Da questo punto di vista, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 5, il quale, al secondo comma, precisa che al Dipartimento è preposto il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Si tratta di una figura, avente la qualifica di Prefetto, che assolve a due distinti ruoli, e cioè:

- (1). quello di Vertice della Polizia di Stato che da esso dipende gerarchicamente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(2). quello di Organo cui è affidata la competenza e la responsabilità di tradurre in termini operativi le direttive e gli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'Interno nell'esercizio delle sue alte funzioni di Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e che, per tale motivo, si viene a trovare in una posizione di sovraordinazione funzionale rispetto agli altri "componenti" dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In questa duplice veste, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza esercita l'intera gamma delle attribuzioni che sono demandate al Dipartimento dall'art. 4 della legge n. 121/1981, secondo le modalità fissate dall'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001, recante lo "statuto" della dirigenza generale⁴.

b. L'"area di Vertice" del Dipartimento è completata dai tre Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza, tutti muniti della qualifica di Prefetto.

Due di essi – quello con funzioni vicarie e quello preposto alle attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia – sono stati previsti dall'art. 5, quarto comma, della legge n. 121/1991; il terzo è individuato nel Direttore Centrale della Polizia Criminale dall'art. 4, comma 6, del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 che gli attribuisce lo specifico compito di curare i collegamenti tra la DIA e gli altri uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Ai Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza possono essere attribuiti compiti ed aree di competenza definite con un apposito provvedimento di delega adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

c. L'organizzazione di livello dirigenziale generale è completata dalle Direzioni Centrali e dagli Uffici equiparati.

Nel disegno originale della legge n. 121/1981, la puntuale determinazione delle "strutture" destinate a comporre tale livello organizzativo era rimessa esclusivamente alla fonte legislativa.

In questo senso, il ripetuto art. 5, primo comma, individua le singole Direzioni Centrali e gli Uffici di rango omologo, compiendo un'elencazione che, nel tempo, è stata integrata da norme rimaste "esterne" al disegno della stessa legge n. 121/1981⁵.

In una seconda fase, la composizione del livello dirigenziale generale è stata "delegificata" e rimessa allo strumento regolamentare di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988.

⁴ In questo contesto, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in qualità di Vertice del Dipartimento, cura, tra l'altro, anche le funzioni necessarie per l'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica determinata dal Ministro dell'Interno. Si tratta di funzioni proprie di questa figura, che comprendono anche il potere di formulare indirizzi alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per la migliore e completa implementazione delle direttive ministeriali e per il raggiungimento degli obiettivi da esse prefissate.

⁵ Sono state istituite con norme di rango primario rimaste *extravagantes* rispetto alla legge n. 121/1981:

- la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16);
- la DIA (art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1991, n. 410, oggi trasfuso nell'art. 108 del D. Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159);
- l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale, in sigla UCIS (art. 2 del citato D.L. n. 83/2002);
- la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia della Frontiera (art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189).
- la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, in sigla DAC, (art. 4, comma 1, del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

È il caso di ricordare che con un provvedimento della specie - il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 - è stata sancita, in via definitiva, l'istituzione della Segreteria del Dipartimento, dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento (UAG) e della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.

- d. Come si è detto nella precedente Parte II, paragrafo 3, punto e., l'art. 2, comma 10-*bis*, del D.L. n. 95/2012 ha operato una parziale "rilegificazione" della materia, in virtù della quale:
- (1). con legge ordinaria deve essere determinato l'incremento del numero degli uffici di livello dirigenziale generale;
 - (2). con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988, sono disciplinate le competenze delle articolazioni dirigenziali di livello generale e le loro eventuali soppressioni.
- e. Nel contesto che si è venuto in tal modo a configurare, la fonte che ricostruisce la "mappa" della struttura di livello dirigenziale generale del Dipartimento, si rinviene nel regolamento sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero, oggi contenuto nel già citato D.P.C.M. n. 78/2019.
- Più in dettaglio, l'art. 4 di tale provvedimento, nel ribadire la composizione dell'area di Vertice sopra delineata (comma 4), provvede a:
- (1). individuare, al comma 2, le Direzioni Centrali e gli Uffici di livello equiparato che compongono la struttura di livello dirigenziale generale (riportate nell'**Allegato B**);
 - (2). precisare, al comma 3, che dal Dipartimento dipendono, altresì, alcune Articolazioni (DIA, Scuola Superiore di Polizia, Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia) che, in ragione del loro specifico "statuto" ed autonomia disegnati dalla legge, si trovano in una posizione diversificata.
- f. Si annota che il D.P.C.M. n. 78/2019 reca norme che definiscono le modalità di transizione dalla precedente all'attuale organizzazione di livello dirigenziale generale, provvedendo a:
- (1). prevedere la soppressione di alcune strutture;
 - (2). individuare le articolazioni destinate ad "ereditare" le competenze delle "strutture" da sopprimere (art. 4, comma 5);
 - (3). dettare i criteri per la rideterminazione delle "strutture" di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti (art. 10, commi dal 2 al 4).
- Relativamente a tali profili, si fa rinvio a quanto si dirà in dettaglio nel prosieguo di questa Parte e nella successiva Parte IV.

4. I profili delle preposizioni alle Direzioni Centrali e agli Uffici di livello equiparato

- a. La previsione dell'art. 5, ottavo comma, della legge n. 121/1981 prevede che alle Direzioni Centrali e agli Uffici di livello equiparato del Dipartimento sono preposti "dirigenti generali". La norma, per il suo tenore volutamente generico, pone un "principio di indifferenza" - confermato anche dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 78/2019 - in virtù del quale alle predette Articolazioni possono essere preposti sia Prefetti che Dirigenti Generali di Pubblica Sicurezza.

Si tratta, tuttavia, di una regola che conosce una serie di deroghe, introdotte da disposizioni di rango primario che, successivamente alla legge n. 121/1981, hanno sancito l'istituzione di nuove Direzioni Centrali o Uffici di livello equiparato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'**Allegato C** unito alle presenti Linee Guida riporta l'indicazione dei profili delle preposizioni alle Direzioni centrali e agli Uffici di pari livello del Dipartimento, aggiornati alla luce degli indirizzi recati nella direttiva di cui al D.M. 6 marzo 2021.

- b. Tale direttiva ha, infatti, dettato criteri per la scelta della figura (Prefetto ovvero altro dirigente generale) cui attribuire la titolarità di alcuni incarichi di vertice nell'ambito del Dipartimento. Viene, in particolare, previsto che:
- a) l'incarico di Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione sia attribuito ad un Prefetto proveniente dai ruoli della carriera prefettizia;
 - b) l'incarico di Capo della Segreteria del Dipartimento è conferito ad un Prefetto;
 - c) gli incarichi di Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, di Direttore dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, nonché di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale sono conferiti, di norma, a Prefetti provenienti dalla carriera prefettizia.

Si annota che la direttiva in argomento ribadisce che, per la scelta della figura da proporre alle restanti posizioni di livello dirigenziale generale in seno al Dipartimento, vige un principio di "indistinzione" nella scelta di un Prefetto ovvero di un Dirigente generale

5. Indirizzi per la predisposizione dei contributi per l'aggiornamento o la modifica del regolamento di organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.

- a. Ciò premesso, appare opportuno formulare alcune indicazioni nel caso in cui occorra eventualmente procedere alla modifica o all'aggiornamento del regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero (oggi D.P.C.M. n. 78/2019).

Si annota che, per esigenze di leggibilità, il cennato regolamento sarà evocato nel contesto del presente paragrafo con l'espressione "regolamento di organizzazione".

Nell'ambito del Dipartimento, la trattazione delle questioni della specie chiama in causa le competenze delle seguenti Articolazioni:

- (1). Ufficio I, Legislazione, atti normativi e affari parlamentari dell'UAG**, in qualità di Articolazione del Dipartimento deputata, ai sensi dell'art. 12 dell'Atto Ordinativo Unico, a curare la trattazione degli affari inerenti alla formazione dei provvedimenti normativi di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, svolgendo il ruolo di interfaccia unico con l'Ufficio per gli Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari;
- (2). Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dell'UAG**, in qualità di Articolazione del Dipartimento deputata, ai sensi dell'art. 13 dell'Atto Ordinativo Unico, a seguire le questioni inerenti all'organizzazione del Dipartimento ed il suo aggiornamento⁶;
- (3).** altre Articolazioni del Dipartimento, titolari di principi di competenza di volta in volta rilevanti rispetto alla modifica regolamentare, tra le quali sono sempre comprese:

⁶ Si ricorda che la competenza a trattare le questioni inerenti all'organizzazione degli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato appartiene, invece, al Servizio ordinamento della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (art. 77 dell'Atto Ordinativo Unico).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **l'Ufficio II – Affari generali e personale della Segreteria del Dipartimento**, in qualità di struttura deputata a curare il monitoraggio e la pianificazione dei fabbisogni di personale (art. 6 dell'Atto Ordinativo Unico);
 - **il Servizio ordinamento della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato**, in qualità di Articolazione competente a curare l'ordinamento degli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato (art. 77 dell'Atto Ordinativo Unico).
- b. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di istruttoria degli atti normativi di rango regolamentare, il contributo del Dipartimento in merito alle proposte di modifica o aggiornamento del regolamento di organizzazione si svilupperà sulla base delle seguenti indicazioni procedurali, differentemente modulate in ragione del fatto che le proposte scaturiscano:
- (1). da una determinazione del Vertice ovvero da altra Articolazione del Dipartimento;
 - (2). dal Gabinetto o da altro Ufficio di diretta collaborazione con il Vertice politico, dagli altri Dipartimenti, ovvero dalle altre Forze di polizia.
- c. Nel primo caso andrà osservata la seguente procedura:
- (1). **l'Articolazione che ha elaborato la proposta di modifica o aggiornamento** (anche attraverso una trattazione diretta al Vertice), provvede a trasmetterla all'**Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**, con apposita trattazione nella quale sono motivatamente illustrate le esigenze alla base della proposta, le soluzioni individuate, l'analisi degli eventuali fabbisogni in termini di dotazioni umane o strumentali. Nel caso in cui l'esigenza di una modifica o di un aggiornamento del regolamento di organizzazione scaturisca da una determinazione *motu proprio* del Vertice dipartimentale, tale determinazione viene inviata al cennato Ufficio II - Studi e ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per l'adozione delle iniziative qui di seguito indicate;
 - (2). **l'UAG, per il tramite dell'Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**, provvede ad acquisire:
 - il parere della **Segreteria del Dipartimento** in merito alla sostenibilità amministrativa della proposta formulata alla luce dei livelli delle dotazioni organiche di personale delle varie carriere e qualifiche assegnate al Dipartimento a legislazione vigente;
 - il parere della **Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato** relativamente alla coerenza della proposta formulata rispetto alle vigenti norme che regolano l'ordinamento del personale della Polizia di Stato e ne definiscono le dotazioni organiche;
 - il parere delle altre Articolazioni del Dipartimento che, sulla base delle competenze ad esse demandate dal D.M. 6 febbraio 2020, sono titolari di principi di competenza a diverso titolo chiamati in causa dalla proposta di modifica o aggiornamento del regolamento di organizzazione;
 - il parere delle strutture di Vertice delle altre Forze di polizia, qualora la proposta di modifica o di aggiornamento del regolamento di organizzazione riguardi Direzioni Centrali o Uffici di livello equiparato a composizione interforze;
 - (3). sulla base dei pareri raccolti, **l'UAG**, attraverso il ripetuto **Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**, provvede a:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- convocare eventuali riunioni di coordinamento alle quali invita a partecipare le diverse Articolazioni dipartimentali interessate, nonché, se del caso, i competenti **Uffici e Reparti delle Strutture di vertice delle altre Forze di polizia**, interessando a tal fine **l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia**;
 - predisporre una trattazione, finalizzata a prospettare al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la soluzione ritenuta più adeguata da adottarsi in merito all'ulteriore seguito della proposta di modifica o di aggiornamento del regolamento di organizzazione;
 - curare gli ulteriori seguiti della proposta di modifica o aggiornamento del regolamento di organizzazione attraverso **l'Ufficio I, Legislazione, atti normativi e affari parlamentari dell'UAG**, nel caso in cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ne abbia autorizzato la prosecuzione dell'*iter*⁷, ovvero, in caso contrario archiviare la pratica, dandone notizia all'Articolazione proponente e alle altre Articolazioni e strutture coinvolte nell'istruttoria;
- (4). **L'UAG**, per il tramite del predetto **Ufficio I - Legislazione, atti normativi e affari parlamentari**, provvede a predisporre il testo dell'articolato recante la modifica o l'aggiornamento del regolamento di organizzazione, trasmettendolo all'Ufficio per gli Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari, unitamente agli schemi delle prescritte relazioni di accompagnamento (relazioni illustrativa, tecnica, AIR e ATN).
- d. Nell'ipotesi in cui l'esigenza di una modifica o integrazione di una parte del regolamento concernente il Dipartimento venga prospettata dal Gabinetto, da un altro Ufficio di diretta collaborazione con il Vertice politico ovvero da un altro Dipartimento o Forza di polizia, occorrerà osservare la seguente procedura:
- (1). **l'UAG**, informato il **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**, provvede, **per il tramite dell'Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza**, ad acquisire i pareri dell'**Ufficio II – Affari generali e personale** della Segreteria del Dipartimento, **del Servizio ordinamento** della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, nonché delle altre Articolazioni interessate *ratione materiae*;
 - (2). sulla base dei contributi pervenuti, **l'UAG**, per il tramite dello stesso **Ufficio II – Studi ed ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**:
 - predisporre una trattazione finalizzata a prospettare al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la soluzione ritenuta più adeguata da adottarsi in merito all'ulteriore seguito della proposta di modifica o di aggiornamento del regolamento di organizzazione;
 - attiva, per l'ulteriore seguito della proposta di modifica o aggiornamento del regolamento di organizzazione, **l'Ufficio I, Legislazione, atti normativi e affari parlamentari dell'UAG**, nel caso in cui il Capo della Polizia – Direttore Generale

⁷ L'Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza rassegna all'Ufficio I - **Legislazione atti normativi e affari parlamentari** i contenuti della proposta modificativa o integrativa del regolamento di organizzazione, corredati dalle relazioni recanti l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e al DPCM 15 settembre 2017, n. 169 e l'Analisi Tecnico Normativa (ATN) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2008, nonché dagli elementi necessari a predisporre le relazioni illustrativa e tecnica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

della Pubblica Sicurezza ne abbia autorizzato la prosecuzione dell'*iter*⁸, ovvero, in caso contrario, archivia la pratica, dandone notizia all'Articolazione proponente e alle altre Articolazioni e strutture coinvolte nell'istruttoria.

- e. Nel caso in cui la proposta sia stata avanzata da un'altra Forza di polizia e riguardi le Articolazioni di livello dirigenziale generale a composizione interforze, l'UAG, ove verifichi che la soluzione individuata all'esito delle attività istruttorie di cui alla precedente lettera d. n. (1). sia differente da quella della Forza di polizia proponente, provvede ad acquisire le valutazioni della Struttura di Vertice della medesima Forza di polizia, prima di procedere allo svolgimento delle attività di cui alla medesima lettera d., n. (2).
- f. **L'Ufficio I - Legislazione, atti normativi e affari parlamentari dell'UAG** provvede a fornire il definitivo riscontro in merito all'esigenza di modifica o aggiornamento del regolamento di organizzazione alla "struttura" del Ministero proponente. Laddove il riscontro debba essere fornito all'Ufficio per gli Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari, **l'Ufficio I - Legislazione, atti normativi e affari parlamentari** elabora, se necessario, il testo dell'articolato recante la modifica o l'aggiornamento del regolamento di organizzazione, trasmettendolo unitamente agli schemi delle prescritte relazioni di accompagnamento (relazioni illustrativa, tecnica, AIR e ATN).

6. *I principi concernenti l'organizzazione di livello dirigenziale non generale del Dipartimento*

- a. La legge n. 121/1981 stabilisce anche l'ambito che, ai fini della definizione dell'assetto del Dipartimento, è riservato ai provvedimenti di organizzazione⁹.
La norma generale di riferimento si rinviene nell'art. 5, settimo comma, il quale individua nel **decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze lo strumento deputato a definire, innanzitutto, il numero** degli Uffici, Servizi e Divisioni.
A tal riguardo, è utile evidenziare che, in base alle tabelle di determinazione delle funzioni dei Funzionari delle diverse carriere della Polizia di Stato¹⁰, i Servizi e gli Uffici di pari rango del Dipartimento sono diretti da Dirigenti Superiori della Polizia di Stato, mentre le Divisioni sono dirette da Primi Dirigenti della Polizia di Stato.

⁸ L'Ufficio II - Studi e ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ove necessario, rassegna all'Ufficio I - Legislazione atti normativi e affari parlamentari i contenuti della proposta modificativa o integrativa del regolamento di organizzazione, corredati dalle relazioni recanti l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e di cui al DPCM 15 settembre 2017, n. 169 e l'Analisi Tecnico Normativa (ATN) di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2008, nonché dagli elementi necessari a predisporre le relazioni illustrativa e tecnica.

⁹ In tal modo viene individuata l'area che forma oggetto della cd. "riserva di amministrazione" nel contesto della disciplina organizzativa del Dipartimento.

¹⁰ Si vedano:

- la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 334, di determinazione delle dotazioni organiche e delle funzioni dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- la Tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337 di determinazione delle dotazioni organiche e delle funzioni dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica;
- la Tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 di determinazione delle dotazioni organiche e delle funzioni dei Medici della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Da ciò si evince che l'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 affida al decreto ministeriale la determinazione del livello organizzativo del Dipartimento di livello non generale che comprende le strutture e le posizioni del rango di:

- (1). Dirigente Superiore e delle qualifiche corrispondenti (Viceprefetto e Generale di Brigata);
- (2). Primo Dirigente e delle qualifiche corrispondenti (Viceprefetto Aggiunto e Colonnello).

Resta, invece, "esterna" all'ambito di applicazione del ripetuto provvedimento ministeriale la definizione del livello organizzativo di livello inferiore a quello divisionale.

- b. Merita di essere ricordato che l'art. 10 del D.P.C.M. n. 78/2019 introduce alcuni criteri riguardanti la definizione della struttura di livello dirigenziale non generale del Dipartimento. Il comma 2 prevede, in primo luogo, che il decreto ministeriale di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 deve essere adottato entro 8 mesi dalla data di entrata del medesimo D.P.C.M. n. 78/2019 (cioè entro il 24 aprile 2020). Premesso che tale termine è stato prorogato al 24 luglio 2020 dall'art. 116 del D.L. 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, occorre osservare che lo *spatium deliberandi* concesso è stato pienamente rispettato con l'adozione, il 6 febbraio 2020, del ricordato Atto Ordinativo Unico.

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 10 fissa in 477 il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale non generale che possono essere istituiti nell'ambito dei Dipartimenti del Ministero.

La relazione tecnico-finanziaria al citato provvedimento chiarisce che la quota degli Uffici spettanti a questo Dipartimento è pari a 261.

L'Atto Ordinativo Unico ha effettuato il ridisegno della struttura dipartimentale nel rispetto di tale "tetto", conteggiando il numero degli uffici, secondo i criteri riportati nella Tabella in **Allegato D**, alla cui lettura si fa rinvio.

Si precisa, sin da ora, che tali criteri – validati anche dalla Ragioneria Generale dello Stato e dagli Organi di controllo che si sono espressi in merito all'atto Ordinativo Unico – dovranno essere osservati anche in occasione di eventuali future modifiche ordinarie.

- c. Con lo strumento del decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 devono essere altresì determinati i seguenti, ulteriori aspetti inerenti all'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generale:
- (1). le competenze attribuite a ciascun Servizio, Ufficio e Divisione;
 - (2). la determinazione dei mezzi a disposizione;
 - (3). la dotazione organica di personale attribuito a ciascun Servizio, Ufficio, o Divisione.
- d. Quanto alle competenze si ricorda che esse devono essere intese come una frazione delle più ampie attribuzioni devolute alla "struttura" di livello dirigenziale generale o di quella non generale del rango più elevato.

In questo senso, la determinazione delle competenze nell'ambito del Dipartimento può essere immaginata come un meccanismo "a cascata" in virtù del quale:

- (1). le attribuzioni complessive del Dipartimento sono stabilite da fonti di natura legislativa;
- (2). alle Direzioni Centrali e agli Uffici di livello equiparato è attribuita una porzione delle attribuzioni dipartimentali individuata dal regolamento di organizzazione del Ministero (in atto, come si è detto, il D.P.C.M.- n. 78/2019).
- (3). ai Servizi e agli Uffici di livello equiparato, spetta una frazione dei compiti della Direzione Centrale o dell'Ufficio di livello equiparato di cui fanno parte;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(4). alle Divisioni spetta una frazione più ristretta delle competenze attribuite ai Servizi e agli Uffici equiparati di cui costituiscono articolazione interna di primo livello.

Il sistema appena descritto è esemplificato graficamente nell'**Allegato E**.

- e. La dotazione dei mezzi assegnati a ciascuna articolazione va intesa in senso generale, essendo evidente come non sia possibile entrare in aspetti minuziosi di natura gestionale e, quindi, rimessi alla sfera di competenza dei dirigenti.
- f. Considerazioni di più ampio profilo sono a farsi relativamente alla determinazione della dotazione organica di personale.

Sul punto, appare opportuno precisare che la provvista del personale del Dipartimento è la risultante di diverse "componenti".

Alcune, come è naturale, sono espresse da questo Ministero e comprendono il personale delle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali della Polizia di Stato, gli appartenenti alla carriera prefettizia, il personale "contrattualizzato" delle altre qualifiche dirigenziali e non dirigenziali dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

Si precisa che il contingente del personale "contrattualizzato" non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno è determinato con apposito decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 78/2019.

- g. L'art. 6, secondo comma, della legge n. 121/1981 prevede che le attività concernenti il coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di polizia - individuate nel primo comma della medesima disposizione - siano svolte da una compagine più composita.

Viene, infatti, stabilito che tale compagine comprende:

- (1). sia contingenti delle cennate "componenti" di questo Ministero, la cui entità numerica è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno;
- (2). sia contingenti di personale delle altre Forze di polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato (cd. "contingente interforze"), stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

- h. È il caso di sottolineare che, in origine, l'art. 6 della legge n. 121/1981 era riferito principalmente all'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia che, all'epoca, costituiva il "contenitore" nell'ambito del quale erano concentrate, salvo alcune limitate eccezioni, le funzioni inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di pianificazione demandate al Dipartimento.

Come è noto, "l'area del coordinamento" ha conosciuto, a partire dagli anni '90 dello scorso secolo, un processo di progressivo ampliamento, con la nascita di nuove strutture di rango dirigenziale generale.

Conseguentemente, l'art. 6, secondo comma, deve adesso essere inteso come riferito, non solo al cennato Ufficio per il Coordinamento, ma anche delle Direzioni Centrali della Polizia Criminale - salvo quanto si dirà appresso - e per i Servizi Antidroga che pure compongono il "segmento" in questione del Dipartimento.

Pertanto, anche la provvista di personale interforze di tali strutture dovrà essere determinata con lo strumento del D.P.C.M. adottato secondo la procedura sopra delineata¹¹.

¹¹ Alla luce di queste considerazioni dovranno essere, pertanto, rivisti e aggiornati il D.P.C.M. 9 aprile 1987 e il D.P.C.M. 15 aprile 1994 che determinano il contingente interforze del solo Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 6, secondo comma, della legge n. 121/1981 non trova, invece, applicazione nei riguardi della DIA e del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, anche per questi aspetti, sono sottoposti ad un regime diversificato.

- i. La determinazione della dotazione organica – intesa non come espressione del numero complessivo di personale da assegnare ad una determinata articolazione, ma come individuazione delle unità di ciascuna carriera e qualifica distribuite ad una struttura – è, pertanto, il frutto di un processo logico articolato in più fasi in cui:
- (1). viene determinata la quota della dotazione organica del Dipartimento destinata ad essere espressa dalla Polizia di Stato;
 - (2). nell'ambito di tale quota, viene stabilito, con decreto del Ministro dell'interno, l'entità della provvista di personale da assegnare all'"area del coordinamento", fatta eccezione per la DIA e per il Servizio Centrale di Protezione;
 - (3). viene determinata la dotazione organica espressa dalle diverse "componenti" dell'Amministrazione Civile dell'Interno; nell'ambito di tale quota viene stabilito, con decreto del Ministro, l'aliquota organica dell'Amministrazione Civile dell'Interno, destinata ad operare nell'ambito dell'"area del coordinamento";
 - (4). viene stabilito, con D.P.C.M. adottato ai sensi del ripetuto art. 6, secondo comma, della legge n. 121/1981, il "contingente interforze" da impiegare nell'"area del coordinamento" (ad eccezione della DIA e del Servizio Centrale di Protezione);
 - (5). viene determinata la dotazione organica della DIA e del Servizio Centrale di Protezione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni che ne regolano l'assetto;
 - (6). viene definita, con lo strumento del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, la dotazione organica del Dipartimento.
- j. Al di là di questa scansione logica, non sfugge come, per corrispondere ai principi di buon andamento della cosa pubblica, la determinazione della dotazione organica presuppone a monte un'attenta ponderazione degli impegni che ciascuna struttura del Dipartimento è chiamata a svolgere.

Con questa consapevolezza, si è ritenuto opportuno, con l'adozione dell'Atto Ordinativo Unico, determinare la dotazione organica dei soli dirigenti non generali, fino al livello di Primo Dirigente della Polizia di Stato ed equiparati, assegnati al Dipartimento. Ciò al fine di verificare i carichi di lavoro che ogni singola struttura, nella nuova configurazione, dovrà sopportare per assolvere efficacemente alla "missione" affidatagli.

È stato, infatti, previsto che l'aggiornamento delle dotazioni organiche avverrà con un separato provvedimento, secondo un *iter* che viene peraltro prefigurato dallo stesso Atto Ordinativo Unico (si vedano gli artt. 1, comma 3, e 111).

7. Il rapporto tra il decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 e i decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione dirigenziali non generali

- a. Come ribadito anche dall'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. n. 78/2019, il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 assolve, *ex aliis*, alla duplice funzione di individuare le strutture di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento, determinando i compiti che ciascuna di esse è chiamata ad espletare. Implicitamente, il provvedimento finisce anche per enucleare il contenuto di ognuno degli incarichi dirigenziali che implicano la titolarità di un ufficio nell'ambito del Dipartimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per questi aspetti viene, dunque, ad essere predeterminato anche il contenuto dei decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione che, in base ai rispettivi ordinamenti, devono essere assegnati ai dirigenti appartenenti alle diverse carriere “rappresentate” in seno al Dipartimento.

- b. Conseguentemente, i decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione si pongono, in un'ideale “gerarchia” dei provvedimenti organizzatori, in una posizione subordinata rispetto al decreto ministeriale di cui all'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, al quale si devono uniformare sul piano formale e sostanziale.

È, quindi, da escludere che i predetti decreti possano essere utilizzati, sia pure in una logica meramente anticipatoria di futuri “cambiamenti”, per introdurre modifiche organizzative dell'assetto dipartimentale.

- c. Eventuali proposte della specie che dovessero essere avanzate non potranno trovare alcun seguito e dovranno essere considerate improcedibili.

È responsabilità dell'UAG – per il tramite del dipendente **Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**, assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, operando, per quanto concerne il personale dirigente della Polizia di Stato, d'intesa con la **Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato**.

8. *Decreti ministeriali di determinazione delle fasce retributive dei dirigenti non generali della carriera prefettizia e dell'Area I – II fascia*

- a. Il panorama degli elementi che concorrono a definire l'assetto dei posti di funzione è completato, per le sole carriere dirigenziali dell'Amministrazione civile dall'interno, dai decreti ministeriali che stabiliscono la gradazione delle fasce economiche relative a ciascuno dei predetti posti.
- b. In particolare, le fasce in questione sono istituite, per gli appartenenti alla carriera prefettizia dall'art. 20 del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. La disposizione precisa che la graduazione è operata, con lo “strumento” del decreto ministeriale, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.
- c. Per quanto, invece, concerne i Dirigenti dell'Area I – II Fascia l'individuazione delle fasce economiche è rimessa a specifici accordi che devono essere stabiliti tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del personale interessato.
- d. È il caso di sottolineare che i provvedimenti di graduazione delle fasce economiche si collocano “a valle” dei decreti ministeriali di individuazione dei posti di funzione. Essi, pertanto, non possono contenere statuizioni, sia pure di natura esclusivamente economica, relative a posizioni dirigenziali che non siano previste dai predetti decreti di individuazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE IV

ASPETTI SALIENTI DELL'ATTO ORDINATIVO UNICO

1. *Ambito di applicazione dell'Atto Ordinativo Unico*

- a. L'Atto Ordinativo Unico, essendo destinato a definire l'assetto di un Dipartimento composto da quindici Direzioni centrali e Uffici di livello equiparato, risente di un certo tasso di complessità. Da qui l'opportunità di mettere a disposizione una "mappa" capace di restituire, con immediatezza, la logica alla base delle scelte compiute, i precetti che devono essere osservati nell'esercizio non solo della "funzione di ordinamento", ma anche dei compiti afferenti alla gestione del personale, in particolare di quello di livello dirigenziale. In questo senso è allora utile ricordare che - come si è già evidenziato nella Parte III, paragrafo 6, punti f. e g. - l'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 rimette allo strumento del decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di una serie di aspetti riguardanti l'organizzazione di livello dirigenziale non generale.
- b. L'Atto Ordinativo Unico disciplina solo alcuni dei profili indicati nel citato art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, e cioè:
- (1).l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (uffici, servizi e divisioni), il relativo assetto ordinativo (strutture di *line* o di *staff*) e le linee di dipendenza;
 - (2).le competenze assegnate a ciascuno dei predetti uffici.
- c. L'Atto Ordinativo Unico non disciplina l'assetto delle articolazioni di livello dirigenziale non generale della DIA (**art. 72 del D.M. 6 febbraio 2020**). Pertanto, l'ordinamento della DIA continua ad essere regolato dai decreti del Ministro dell'Interno 1° febbraio 1994 e 20 marzo 1994, adottati con il particolare procedimento previsto dall'art. 108, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 159/2011 che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata.
- d. Va ancora ricordato che, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, l'Atto Ordinativo Unico definisce l'assetto organizzativo delle Direzioni centrali fino al livello di area funzionale o di divisione, corrispondente ad un posto di funzione suscettibile di essere assegnato a un Primo Dirigente della Polizia di Stato, a un Colonnello, a un Viceprefetto Aggiunto o a un Dirigente dell'Area I – II Fascia dell'Amministrazione civile dell'interno. Il provvedimento non si occupa del livello organizzativo sottostante che pure potrebbe vedere l'impiego di figure "dirigenzializzate", quali i Funzionari della Polizia di Stato delle qualifiche di Vice Questore e Vice Questore aggiunto e di quelle corrispondenti dei ruoli "tecnici" e dei medici, nonché gli Ufficiali di rango equiparato. La disciplina di tale assetto organizzativo è, infatti, rimessa ad altri strumenti, a cominciare dal decreto ministeriale che, a mente dell'art. 8 del D.P.R. n. 208/2001, individua i posti di funzione dei Funzionari superiori alla qualifica di Commissario Capo.
- e. L'Atto Ordinativo Unico non stabilisce, inoltre, le dotazioni organiche degli uffici, servizi e divisioni delle Direzioni Centrali e degli Uffici di livello equiparato del Dipartimento. La definizione di tale aspetto è, infatti, rimessa ad un successivo, separato provvedimento (**art. 1, comma 3, del D.M. 6 febbraio 2020**) che deve essere adottato sempre a mente dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. *Struttura dell'Atto Ordinativo Unico*

- a. Da questo punto di vista, si può cominciare con il ricordare che l'Atto Ordinativo Unico consta di 114 articoli, ripartiti in sei Titoli, ciascuno dei quali è suddiviso in due o più Capi. I primi cinque Titoli riflettono - anche nell'ordine in cui vengono prese in considerazione le articolazioni - il disegno complessivo dell'organizzazione del Dipartimento. Difatti, il **Titolo I (articoli da 1 a 22)** riguarda gli Uffici di supporto e di diretta collaborazione del Vertice del Dipartimento, a cominciare dalle Segreterie del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e dei Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza, per passare poi a definire l'assetto della **Segreteria del Dipartimento**, dell'**UAG** e dell'**Ufficio Centrale Ispettivo**.
- b. Il **Titolo II (articoli dal 23 al 45)** è, invece, dedicato alle Articolazioni del “comparto logistico-amministrativo” (**Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, Direzione Centrale per i servizi di ragioneria**), le quali – non diversamente da quelle del diretto supporto – sono chiamate ad operare trasversalmente in favore sia delle Strutture deputate ad assicurare il coordinamento, il raccordo tecnico-operativo e la pianificazione delle Forze di polizia, sia delle Articolazioni competenti in materia di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.
- c. Il **Titolo III (articoli dal 46 al 73)** si occupa di definire l'assetto organizzativo del “blocco” di Articolazioni che sono deputate a curare le predette funzioni di coordinamento, raccordo e pianificazione delle Forze di polizia.
In questa parte del provvedimento sono, dunque, regolati:
(1). **l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia**, nel cui alveo sono state ricondotte, tra l'altro, anche le funzioni in materia di tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio, disciplinate dal D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133;
(2). la **Direzione centrale della polizia criminale**;
(3). la **Direzione centrale per i servizi antidroga**.
- d. Il **Titolo IV (articoli dal 74 all'88)** regola, invece, il “segmento” dell'assetto dipartimentale dedicato alle Articolazioni che presiedono all'amministrazione della Polizia di Stato, intesa come gestione del suo personale (ivi comprese le misure di assistenza, anche a carattere sanitario) e come cura dell'ordinamento del “Corpo”.
Le Strutture che compongono il predetto “segmento” sono due:
(1). la **Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato**;
(2). la **Direzione centrale di sanità**.
- e. Il **Titolo V (articoli dall'89 al 109)** definisce, invece, l'assetto delle articolazioni preposte alla direzione delle componenti operative della Polizia di Stato. Si tratta in estrema sintesi, delle seguenti Strutture:
(1). **Direzione centrale della polizia di prevenzione**;
(2). **Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato**;
(3). **Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere**;
(4). **Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

f. Il **Titolo VI (articoli dal 110 al 114)**, suddiviso in due Capi, reca, infine:

(1).le disposizioni di coordinamento e transitorie (Capo I);

(2).le disposizioni finali (Capo II).

g. L'Atto Ordinativo Unico consta, inoltre, di alcuni documenti Allegati.

Più in dettaglio, la Tabella A, in attuazione delle previsioni recate dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 8/1991 stabilisce la dotazione organica del *Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale (art. 64)*, mentre la Tabella B definisce la provvista di personale dei *Nuclei Operativi di Protezione*, articolazioni dislocate sul "territorio", ma dipendenti dal medesimo Servizio.

Le Tabelle C e D concorrono a completare il dettato **dell'art. 110** del D.M. 6 febbraio 2020. La disposizione fissa, al comma 1, la nuova dotazione dei Funzionari della Polizia di Stato, appartenenti alle qualifiche di Dirigente Superiore e Primo Dirigente dei vari ruoli.

Il successivo comma 2 si incarica di rendere i nuovi volumi organici compatibili con le nuove dotazioni organiche stabilite dal D. Lgs. n. 95/2017 per tali qualifiche.

La norma ha tenuto conto del fatto che, nel momento in cui l'Atto Ordinativo Unico è stato varato, non era stata ancora operata la generale rivisitazione dei posti di funzione dei Dirigenti delle predette qualifiche, imposta dalla necessità di dare attuazione alle riduzioni organiche previste dal medesimo D. Lgs. n. 95/2017.

Inserendosi in questa fase di transizione, il ripetuto **art. 110, comma 2**, stabilisce che, fino all'adozione dei decreti ministeriali che opereranno tale rideterminazione, sono resi temporaneamente indisponibili:

(1).quattordici posti di funzione assegnati ai Primi Dirigenti del ruolo "ordinario" della Polizia di Stato, concernenti la direzione di altrettanti uffici dislocati sul "territorio";

(2).undici posti di funzione assegnati ai Primi Dirigenti dei ruoli "tecnici" della Polizia di Stato, concernenti la titolarità di altrettanti uffici sul territorio.

Corre l'obbligo di precisare che il citato **art. 110, comma 2**, costituisce naturalmente una "**norma a tempo**", nel senso che essa è destinata a cessare di trovare applicazione dal momento in cui la menzionata revisione dei posti di funzione riservati ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti della Polizia di Stato sarà diventata efficace.

h. Infine, l'**Allegato E** individua i provvedimenti di organizzazione degli uffici, dei servizi e delle divisioni delle Direzioni Centrali e degli Uffici di livello equiparato del Dipartimento che si devono considerare abrogati una volta che sarà stato completato il processo di attuazione dell'Atto Ordinativo Unico (**art. 114, comma 2**).

3. *Struttura delle disposizioni concernenti l'ordinamento delle Direzioni centrali e degli Uffici di livello equiparato*

a. Sempre sul piano formale, va anche evidenziato che il D. M. 6 febbraio 2020 definisce l'assetto del Dipartimento, facendo ricorso ad uno schema redazionale unico che viene applicato a tutte le Direzioni centrali.

Tale schema prevede, innanzitutto, che ogni Capo dei **Titoli da I a V** dell'Atto Ordinativo Unico contenga tutte le disposizioni riguardanti una specifica Direzione centrale, esaurandone in tal modo la relativa disciplina organizzativa.

b. Parimenti ogni Capo è concepito secondo una tecnica *standard*, in virtù della quale:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- (1). la prima disposizione è dedicata ad illustrare l'assetto organizzativo della Direzione centrale disciplinata, indicandone sinteticamente la "missione" (si veda ad esempio, l'**art. 85** che illustra l'articolazione e la missione della **Direzione centrale di sanità**). Si annota che l'indicazione della "missione" deve essere formulata in termini che, al di là delle espressioni lessicali, siano sostanzialmente conformi:
 - alle disposizioni di natura legislativa che abbiano previsto l'istituzione di quella determinata Direzione centrale o siano comunque intervenute a definirne i compiti;
 - alle previsioni dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 78/2019 che indica gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, stabilendone, a grandi linee, anche gli ambiti di rispettiva competenza.
 - (2). ciascuna delle successive disposizioni è dedicata a un servizio o a un altro ufficio che costituisca un'unità dirigenziale autonoma.
- c. Anche le disposizioni che regolano l'assetto di ognuna delle articolazioni di livello dirigenziale non generale si uniformano ad un *cliché* unico, in virtù del quale, di norma.:
- (1). il comma 1 definisce la missione dell'articolazione di livello dirigenziale non generale;
 - (2). il comma 2 individua:
 - le divisioni e gli uffici di pari livello, in cui si articolano le strutture di *line*;
 - ovvero, le aree funzionali cui sono preposti i dirigenti che operano nell'ambito delle strutture organizzate in forma di ufficio di *staff*;
 - (3). i commi successivi:
 - determinano la figura dirigenziale preposta alla direzione dell'ufficio o servizio, nonché le figure dirigenziali preposte alle divisioni (ed uffici di livello equivalente) o alle aree funzionali, istituite nell'ambito degli uffici di *staff*;
 - contengono le altre previsioni rilevanti per la definizione dell'organizzazione della struttura.
- d. Il modello di regolazione descritto nel presente paragrafo ubbidisce ad una logica attenta non solo all'armonia esteriore del provvedimento, ma anche a finalità di ordine sostanziale. L'adozione e il mantenimento nel tempo di uno schema unico rispondono all'esigenza di facilitare la leggibilità e la consultabilità del testo e di assicurarne l'uniformità di interpretazione delle previsioni in esso racchiuse, evitando che il ricorso a scelte redazionali diverse possa suscitare problemi interpretativi, capaci di rendere meno fluidi i processi applicativi dell'atto Ordinativo Unico.
- Alla luce di ciò, si evidenzia la necessità che gli eventuali interventi modificativi o integrativi delle disposizioni contenute nell'Atto Ordinativo Unico conservino l'impostazione sopra descritta.
- È responsabilità dell'UAG assicurare, per il tramite del dipendente **Ufficio II – Studi e ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza**, che le novelle da apportare al D.M. 6 febbraio 2020 si uniformino sempre alla predetta impostazione.

4. **Criteri alla base delle scelte organizzative compiute con l'Atto Ordinativo Unico**

- a. Passando ai profili di merito, appare utile richiamare l'attenzione sulla logica alla base delle scelte di riorganizzazione compiute dall'Atto Ordinativo Unico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come si è anticipato nel paragrafo 1 di questa Parte, il D.M. 6 febbraio 2020 riorganizza il Dipartimento intorno a quattro “poli”, ciascuno caratterizzato da una specifica “macro missione”, e cioè:

- (1).il “polo” del diretto supporto al Vertice del Dipartimento (**articoli dal 2 al 22**);
 - (2).il “polo” delle attività logistico-amministrative (**articoli dal 23 al 45**);
 - (3).il “polo” delle attività di coordinamento e di raccordo tecnico-operativo delle Forze di polizia (**articoli dal 46 al 73**);
 - (4).il “polo” delle attività di amministrazione e direzione della Polizia di Stato (**articoli dal 74 al 109**).
- b. Muovendo dall’identificazione di questi quattro “macro-settori” organizzativi, l’Atto Ordinativo Unico opera una redistribuzione delle risorse dirigenziali, volte a valorizzare al massimo le *expertise* e le professionalità che costituiscono l’attributo caratterizzante di ciascuna componente dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
- Da questo punto di vista, il provvedimento si uniforma alle seguenti linee di indirizzo:
- (1).assegnazione agli uffici del “polo” del diretto supporto di una compagine “mista”, composta da dirigenti della carriera della Polizia di Stato e da dirigenti della carriera prefettizia, preferendo per i secondi l’impiego nella direzione degli uffici a marcata connotazione giuridica, di analisi o comunque chiamati a contribuire alla fase del *policy making*;
 - (2).assegnazione agli uffici del “polo” delle attività logistico-amministrative di dirigenti della carriera prefettizia, di dirigenti della Polizia di Stato (soprattutto, ancorché non esclusivamente, provenienti dai ruoli “tecnici”), nonché di dirigenti dell’Area I – II fascia, privilegiando:
 - per i dirigenti della carriera prefettizia, l’impiego negli uffici deputati alle funzioni di coordinamento e allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla conclusione di acquisizioni e alla stipula di contratti riguardanti la fornitura di beni e servizi per le esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ivi comprese quelle a valenza “interforze”;
 - per i dirigenti della Polizia di Stato, la gestione della logistica del “Corpo” e dei relativi mezzi e dotazioni;
 - per i dirigenti dell’Area I – II fascia, la cura della gestione dei flussi finanziari e il loro controllo;
 - (3).assegnazione agli uffici del “polo” delle attività di coordinamento e di raccordo tecnico-operativo delle Forze di polizia di dirigenti della carriera prefettizia, di Dirigenti della Polizia di Stato e di Ufficiali delle qualifiche dirigenziali delle altre Forze di polizia, nonché di Dirigenti dell’Area I – II fascia, privilegiando:
 - l’impiego dei dirigenti della carriera prefettizia nell’esercizio dei compiti in tema di coordinamento delle Forze di polizia e di sicurezza partecipata;
 - l’impiego dei dirigenti e degli ufficiali delle corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia nell’esercizio delle funzioni inerenti al raccordo tecnico-operativo, alle relazioni internazionali e alla cooperazione di polizia;
 - l’impiego dei dirigenti dell’Area I – II fascia nei limitati settori a carattere amministrativo-contabile che, in virtù della loro peculiarità ovvero di esigenze di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

particolare riservatezza, non è stato possibile ricondurre nell'ambito del "polo" delle attività logistico-amministrative;

(4). assegnazione al "polo" delle attività di amministrazione e direzione della Polizia di Stato unicamente di dirigenti provenienti dai diversi ruoli della stessa Polizia di Stato. Tale scelta si basa sul duplice assunto che:

- analogamente a quanto accade per gli altri "grandi corpi amministrativi" dello Stato, la Polizia di Stato provvede direttamente alla propria amministrazione;
- l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività info-investigative o, comunque, operative richiedono professionalità tipicamente espresse dalla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato. Conseguentemente, l'assegnazione dei compiti in discorso ai Dirigenti del "Corpo" risponde ad una generale esigenza di un più razionale impiego delle "risorse" disponibili, secondo i criteri di buon andamento della cosa pubblica enunciati dall'art. 97 Cost.

L'unica eccezione a questa regola è rappresentata dal mantenimento di alcuni incarichi riguardanti la direzione di uffici, deputati allo svolgimento di compiti amministrativo-contabili in talune peculiari materie.

Proprio la particolarità di tali materie ha reso opportuno mantenere le funzioni in discorso all'interno della Direzione Centrale tematica in cui esse sono state storicamente incardinate.

Si veda, ad esempio, la gestione dei fondi per il contrasto all'immigrazione irregolare che restano affidati alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere –

art. 101 del D.M. 6 febbraio 2020.

c. Un altro punto-cardine della riorganizzazione operata dall'Atto Ordinativo Unico riguarda i criteri secondo i quali sono state riaggregate le funzioni del settore logistico-amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Su questo versante, la logica seguita è stata quella di accentrare nella **Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale** - salve le eccezioni di cui si è detto al precedente punto b. – l'intero plesso delle attività del *procurement* di competenza del Dipartimento, nonché quelle del settore della logistica della Polizia di Stato.

In tal modo, si è voluto realizzare in seno al Dipartimento non soltanto l'obiettivo di ridurre il numero delle stazioni appaltanti, ma anche di creare un punto unico di responsabilità per la gestione della logistica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nei suoi diversi momenti: l'individuazione delle priorità da soddisfare, la pianificazione delle acquisizioni, la gestione del patrimonio dei mezzi e delle dotazioni strumentali.

Allo stesso tempo, la scelta compiuta persegue l'ulteriore obiettivo strategico di creare un ambiente favorevole all'ulteriore affinamento delle non comuni professionalità richieste per operare al meglio nei complessi campi delle procedure ad evidenza pubblica e della logistica. Da questo punto di vista, la riforma operata con l'Atto Ordinativo Unico intende offrire un contributo per superare definitivamente, nello specifico contesto considerato, le criticità suscettibili di essere indotte da un eventuale, insufficiente sviluppo delle capacità di progettazione *in house* di iniziative riguardanti alcuni settori-chiave quali quello dell'*information communication technology* (ICT).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

È, quindi, importante che, nel futuro, tanto le scelte di politica gestionale delle risorse umane, quanto quelle riguardanti eventuali modifiche organizzative da apportare all'Atto Ordinativo Unico si ispirino al costante perseguimento anche di questi obiettivi basilari.

- d. Analoghe considerazioni sono a farsi per la concentrazione nella **Direzione centrale per i servizi di ragioneria** delle attività giuscontabili di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La soluzione adottata risponde anche in questo caso alle esigenze dei nuovi modelli di gestione della finanza pubblica che sono stati introdotti dalla riforma dell'art. 81 della Costituzione, operata dalla legge cost. 20 aprile 2012, n. 1 e dalle susseguenti leggi attuative che hanno, tra l'altro, portato alla ristrutturazione del bilancio dello Stato, con un significativo potenziamento del bilancio di cassa rispetto a quello di competenza, attraverso i decreti legislativi "gemelli" n. 90 e n. 93 del 12 maggio 2016.

L'evoluzione tracciata da questi provvedimenti, insieme ai vincoli di derivazione europea, ha reso evidente come la finanza pubblica rivesta una rilevanza condizionante per l'ideazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative, anche di carattere normativo, destinate a disegnare il futuro delle pubbliche amministrazioni.

Da qui la necessità che eventuali modifiche ed integrazioni dell'Atto Ordinativo Unico si muovano sempre secondo una linea volta ad introiettare i modelli più avanzati della contabilità pubblica, favorendo la massima crescita e valorizzazione delle specifiche professionalità messe a disposizione su questo versante dall'Amministrazione civile dell'Interno.

5. *Indicazioni relative agli uffici a carattere interforze*

- a. Si è avuto modo di accennare che uno degli elementi di maggiore novità introdotti dall'Atto Ordinativo Unico riguarda il potenziamento del "polo" deputato a curare le attività di coordinamento e di raccordo tecnico-operativo delle Forze di polizia.

Tale potenziamento risulta particolarmente evidente per l'**Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia** che, per effetto anche delle soppressioni di alcune Direzioni centrali, viene ad inglobare anche i compiti fino ad oggi assolti dall'UCIS e dalla Segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali.

A questo si aggiunge la creazione del nuovo *Ufficio per la pianificazione e progettazione in tema di sicurezza (art. 52)*, la cui "missione" consiste nella pianificazione strategica in materia di cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento e nello sviluppo delle iniziative per l'accesso ai fondi e programmi finanziati dall'Unione europea o a carattere internazionale.

Alla crescita dello *stock* dei compiti da assolvere corrisponde, comunque, un cospicuo potenziamento che si traduce in un incremento del 141% delle dotazioni organiche dei dirigenti non generale di qualifica almeno pari a quelle di Viceprefetto Aggiunto/Primo Dirigente ed equiparate.

- b. Si evidenzia che lo sforzo compiuto su questo versante non si limita al mero potenziamento numerico, ma anche al preciso intento di adeguare la "grammatica organizzativa" del coordinamento alle nuove istanze emerse nel tempo.

Ne costituisce un esempio l'ampliamento delle attribuzioni demandate all'*Ufficio affari generali e giuridici (art. 47)* che vengono adesso ad abbracciare anche le problematiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

normative e di dottrina di impiego dei contingenti delle Forze Armate nel concorso ai compiti di sicurezza pubblica.

Su questa falsariga si muove anche l'assetto dell'*Ufficio per la sicurezza partecipata* (**art. 48**) costruito in termini da rispecchiare anche le attività che questa Amministrazione viene chiamata a svolgere dai diversi provvedimenti legislativi in tema di sicurezza urbana.

- c. Il D.M. 6 febbraio 2020 introduce, inoltre, alcune regole, destinate ad orientare le politiche gestionali relative alle posizioni dirigenziali assegnate a Funzionari ed Ufficiali delle Forze di polizia di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 121/1981 di qualifica dirigenziale di livello non generale del livello almeno di Primo Dirigente o Colonnello.

Premesso che in questo paragrafo, l'espressione "Forze di polizia" sarà utilizzata per designare le "Forze di polizia di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 121/1981", occorre soffermare l'attenzione sui criteri per l'assegnazione dei posti di funzione in argomento.

Come è noto, le posizioni in argomento devono essere distribuite secondo criteri di **alternanza e rotazione** tra le diverse Forze di polizia interessate.

- d. La direttiva di cui al D.M. n. 1070M22(3)/Gab. del 25 marzo 1998 chiarisce come tali criteri rispondano all'esigenza di realizzare una turnazione nella direzione delle articolazioni a composizione interforze, assicurando, nel contempo, una equilibrata rappresentanza delle cennate Forze di polizia e la necessaria continuità nella direzione stessa degli uffici.

Muovendosi nel solco tracciato dalla predetta direttiva e dalle altre vertenti sulla materia in discorso, l'**art. 73** dell'Atto Ordinativo Unico reca una serie di indicazioni per garantire il rispetto dei principi di alternanza e rotazione nel contesto del nuovo assetto ordinativo dell'"area interforze".

Nel rinviare alla sua lettura per gli aspetti di maggior dettaglio, preme evidenziare che la disposizione individua, a seconda del fatto che l'incarico sia appannaggio del "binomio" Polizia di Stato – Arma dei Carabinieri ovvero anche del Corpo della Guardia di Finanza, la "coppia" o la "terna" degli uffici in relazione ai quali si sviluppa l'alternanza e la rotazione.

In tal modo, viene introdotto un meccanismo che, una volta applicato, garantirà l'ordinata e compiuta rappresentanza di tutte le "componenti" delle Forze di polizia, facilitando la preventiva pianificazione degli impieghi.

6. Attuazione dell'Atto Ordinativo Unico

- a. La manovra di riorganizzazione descritta dall'Atto Ordinativo Unico presenta dimensioni tali da non consentire la sua esecuzione *d'embrée*.

L'esigenza di garantire l'indispensabile continuità di funzioni fondamentali per la salvaguardia della collettività e dei diritti dei singoli e per la preservazione dello Stato e delle sue Istituzioni democratiche ha reso necessario prevedere un meccanismo di passaggio graduale dal "vecchio" al "nuovo" ordinamento.

Tale meccanismo è descritto dall'**art. 114, commi 1 e 2**, del D.M. 6 febbraio 2020, il quale prevede che il provvedimento entri in vigore decorsi trenta giorni dalla data di registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti (comma 1).

Essendo la registrazione intervenuta l'11 marzo 2020, l'entrata in vigore è avvenuta il successivo 11 aprile 2020.

Da quest'ultima data, decorre l'ulteriore termine di centocinquanta giorni stabilito dall'**art. 114, comma 2**, del D.M. 6 febbraio 2020, entro il quale la nuova organizzazione deve ricevere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

attuazione, secondo criteri di gradualità e modalità da definirsi con apposito provvedimento ministeriale, adottato con il D.M. 8 luglio 2020.

In linea di principio, l'esecuzione del processo di riassetto si sarebbe dovuta concludere entro il 10 settembre 2020.

Tale termine ha subito l'effetto delle misure di sospensione procedimentale stabilite, nel più ampio contesto della gestione dell'emergenza determinata dalla diffusione del virus COVID-19, dall'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Per effetto di questi interventi, la data per il completamento dell'attuazione dell'Atto Ordinativo Unico è slittata al 1° dicembre 2020.

Sull'operatività di tale termine hanno comunque inciso i tempi di adozione dei provvedimenti di rideterminazione dei posti di funzione dei Dirigenti Superiori e dei Primi Dirigenti della Polizia di Stato e di quelli riservati agli appartenenti al Corpo prefettizio e ai Dirigenti dell'Area I – II fascia, nonché, per queste ultime due categorie, dei tempi di adozione dei provvedimenti di aggiornamento delle fasce di graduazione economica delle relative posizioni funzionali.

- b. Premesso che si controverte di termini ordinatori, va sottolineato che la tempistica di perfezionamento del progetto dipende anche da adempimenti che riguardano l'assetto delle carriere dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si tratta dei provvedimenti - di competenza del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile, per le risorse strumentali e finanziarie - che riguardano l'individuazione dei posti di funzione dei dirigenti della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'Area I – II fascia (adottati con distinti Decreti Ministeriali in data 30 luglio 2020) e delle relative fasce retributive.

- c. D'altra parte, l'Atto Ordinativo Unico prefigura anche le iniziative che devono essere avviate in conseguenza della ridefinizione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento.

Ci si riferisce, in primo luogo, all'aggiornamento dei vigenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 1987 e del 15 aprile 1994, che determinano, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 121/1981, il contingente del personale delle altre Forze di polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato assegnato al Dipartimento.

A tal proposito, **l'art. 111, comma 1**, dell'Atto Ordinativo Unico incarica il Dipartimento di elaborare, d'intesa con le Amministrazioni interessate, una proposta per la rideterminazione dei predetti contingenti.

- d. Oltre a ciò, il D.M. 6 febbraio 2020 indica ulteriori provvedimenti, ad esso "esterni", ma che sono funzionalmente collegati al processo di riorganizzazione.

Ci si riferisce, in primo luogo, al decreto ministeriale che deve determinare, anche per quanto concerne il Dipartimento, i posti di funzione riservati ai Funzionari della Polizia di Stato delle qualifiche di Vice Questore e di Vice Questore Aggiunto, nonché di quelle ad esse equiparate (**art. 1, comma 2**).

Si segnala che l'esigenza dell'adozione di tale provvedimento è conseguenza della dirigenzializzazione del personale delle predette qualifiche, operata dal D. Lgs. n. 95/2017 e che essa riguarda anche le articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Da questo punto di vista, l'emanazione del decreto ministeriale in discorso viene a costituire, unitamente al D.M. 30 luglio 2020 di individuazione dei posti di funzione dei Dirigenti Superiori e dei Primi Dirigenti della Polizia di Stato, uno dei "punti di incontro" tra il progetto di riorganizzazione del Dipartimento e il progetto di revisione del "comparto del territorio", preannunciato dal D.P.R. 5 dicembre 2019, n. 171 che ha aggiornato il regolamento sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.

- e. A questi provvedimenti si deve aggiungere che, con separato decreto, da adottarsi ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, occorrerà anche procedere alla determinazione della dotazione organica del personale, non dirigente, dell'Amministrazione civile dell'interno, da impiegare per i compiti di cui all'art. 40 della legge n. 121 del 1981.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE V

PROCEDURE DI REVISIONE ORDINATIVA

1. Considerazioni generali

- a. Il D.M. 6 febbraio 2020 intende costituire lo strumento capace di assorbire, nel tempo, le modifiche ordinarie necessarie per mantenere l'organizzazione del Dipartimento sempre al passo con i complessi problemi connessi alle sue *mission* istituzionali, in un'era, quale quella "digitale" caratterizzata da un'accelerazione dei processi di cambiamento sociale. Riguardato in tali termini, il provvedimento va considerato sotto costante revisione, nel senso che le soluzioni organizzative da esso contemplate sono destinate a formare oggetto di una continua verifica della loro idoneità a produrre i migliori risultati.
- b. D'altra parte, l'introduzione del cambiamento implica sempre dei costi, in parte palesi, in parte occulti, connessi anche allo svolgimento della fase di transizione. Da qui la necessità che le proposte di cambiamento siano sempre il precipitato non solo di un meditato processo valutativo da parte di chi le avanza, ma anche di un'approfondita verifica condotta dagli Organi competenti in materia di tenuta dell'ordinamento, al fine di mettere a disposizione del Vertice tutti i necessari elementi per l'adozione della decisione finale. In questo senso, sia le proposte avanzate, quanto l'azione di verifica devono essere volte a individuare e a illustrare:
- (1). il problema riscontrato e le sue origini o cause;
 - (2). le possibili soluzioni astrattamente praticabili per affrontarlo;
 - (3). il margine di incremento di efficienza e di efficacia che ciascuna delle predette soluzioni è in grado di assicurare;
 - (4). la sostenibilità di ciascuna delle medesime soluzioni alla luce delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- c. A ciò si aggiunge la necessità che il processo valutativo si svolga sempre nel rispetto dei principi di *accountability*, in modo tale che siano sempre resi evidenti e agevolmente ricostruibili, anche a distanza di tempo, le esigenze avvertite, le argomentazioni che hanno consentito di individuare le soluzioni astrattamente praticabili, nonché le ragioni delle scelte compiute. Ciò a tutto vantaggio non solo delle verifiche che, nella fase dell'integrazione dell'efficacia, devono essere svolte da parte degli Organi di controllo, ma anche delle Autorità e degli Organi che, in futuro, saranno chiamati a determinarsi sulle proposte di aggiornamento ordinativo.
- d. **Il corollario di questa esigenza è che tutte le fasi del processo di valutazione delle iniziative tese a modificare l'assetto organizzativo devono essere adeguatamente documentate.** Sono da ritenersi, pertanto, assolutamente inidonee allo scopo – e quindi vietate nel contesto regolato dalle presenti linee guida – le prassi che fanno perno su valutazioni o decisioni assunte in forma orale che non formino oggetto di verbalizzazioni o di adeguati resoconti.
- e. Per garantire le esigenze sopra descritte, è indispensabile che le iniziative finalizzate ad aggiornare o modificare la struttura dipartimentale si svolgano secondo procedure strutturate ed omogenee, idonee a consentire al "decisore" di prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti, senza indulgere in percorsi adottati *singulatim* che si potrebbero facilmente rivelare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

incompatibili rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento della cosa pubblica sanciti dall'art. 97 Cost..

Ciò premesso, si dispone che le procedure interne al Dipartimento, finalizzate a sottoporre al Sig. Ministro, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, proposte di adozione di decreti ministeriali di modifica dell'organizzazione dipartimentale, si svolgano secondo le modalità qui di seguito indicate.

2. *Differenziazione delle procedure*

- a. Il procedimento finalizzato ad intervenire sull'assetto del Dipartimento si sviluppa secondo modalità diversificate a seconda della tipologia di uffici sui quali la proposta di cambiamento organizzativo si prefigge di incidere.

In questo senso – salvo quanto riportato al successivo paragrafo 8 - sono previste, a regime, procedure differenziate per ciascuna delle tipologie di articolazioni qui di seguito indicate:

- (1).uffici, cui sono preposti o nei quali sono presenti, anche congiuntamente con dirigenti della Polizia di Stato, in posizione di *staff* o di titolare di articolazione interna di primo livello (ad es. divisione), dirigenti della carriera prefettizia o dirigenti dell'Area I – II fascia dell'Amministrazione Civile dell'interno (cd. “**uffici a compagine dirigenziale mista**”);
- (2).uffici, la cui compagine dirigenziale è costituita unicamente da dirigenti della Polizia di Stato (“**uffici a compagine dirigenziale Polizia di Stato**”);
- (3).uffici, la cui compagine dirigenziale è costituita da dirigenti della Polizia di Stato, ufficiali delle altre Forze di polizia, dirigenti di altre Amministrazioni dello Stato, nonché gli uffici del “blocco del coordinamento” la cui compagine dirigenziale comprende anche appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenti dell'Area I – II fascia dell'Amministrazione civile dell'interno (**uffici del coordinamento e a composizione interforze**).

3. *Scopo delle procedure di intervento o di modifica ordinativa*

- a. Le procedure di intervento e di modifica ordinative si riferiscono al complesso di attività, svolte dagli uffici del Dipartimento, al fine di elaborare e sottoporre al Sig. Ministro una completa e organica proposta di modifica dell'assetto del Dipartimento stesso.
Tali attività comprendono sia le iniziative dirette ad avviare la procedura valutativa, sia le attività istruttorie, sia ancora l'elaborazione di una proposta organica e completa, da sottoporre all'approvazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ai fini della sua presentazione al Sig. Ministro.
- b. Le presenti linee guida non si riferiscono, invece, alla fase di adozione del presente provvedimento che è appannaggio esclusivo del Gabinetto del Ministro che provvede al riguardo secondo proprie procedure.

4. *Competenze*

- a. Nell'ambito delle procedure per l'introduzione di interventi o di modifiche ordinative, è possibile distinguere tre momenti:
- (1).l'avvio della procedura;
 - (2).l'istruttoria;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(3).l'approvazione e presentazione della proposta finale per la decisione del Sig. Ministro. Ciascuna di queste tre fasi è caratterizzata da uno specifico assetto delle competenze qui di seguito riportato.

b. Il potere di impulso compete a:

(1).il **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** d'iniziativa o sulla base delle direttive impartite dal Sig. Ministro;

(2).i **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza** in relazione alle proposte di modifiche ordinarie riguardanti le Direzioni centrali e gli Uffici di pari livello sui quali esercitano compiti di supervisione e coordinamento, giusta la delega dei poteri eventualmente conferita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

(3).il **Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza e il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia**, in relazione alle proposte di modifica ordinativa che riguardano personale della rispettiva Forza di polizia;

(4).il **Capo di Stato Maggiore della Difesa**, in relazione alle proposte di modifica ordinativa che riguardano personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

(5).l'**Organo di Vertice delle altre Amministrazioni dello Stato**, in relazione alle proposte di modifica ordinativa che riguardano personale dipendente dalle stesse Amministrazioni;

(6).il **Direttore della Direzione centrale o dell'Ufficio di pari livello (direttori centrali)** limitatamente alle proposte di modifiche ordinarie relative agli uffici dipendenti.

c. L'attività istruttoria è curata - giusta quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2, lett. a), del D.M. 6 febbraio 2020 – dall'**UAG**. Si precisa che, salva diversa indicazione, l'**UAG** provvede alle attività considerate dalla presente Parte attraverso l'**Ufficio II – Studi e ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza**.

Rientrano nell'ambito dell'attività istruttoria in discorso sia l'acquisizione dei pareri e degli elementi di valutazione necessari all'analisi e alla valutazione delle proposte di modifiche ordinarie, sia la predisposizione delle trattazioni necessarie per le definitive determinazioni del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in ordine all'eventuale presentazione al Sig. Ministro delle soluzioni individuate come opportune e amministrativamente sostenibili.

Le modalità di svolgimento dei compiti in questione sono definite, anche per quanto concerne le Strutture che devono essere coinvolte, dalle indicazioni formulate nei successivi paragrafi.

d. Come si è accennato *supra*, il “segmento” del procedimento organizzatorio di competenza del Dipartimento, oggetto delle presenti linee guida, si conclude con l'elaborazione di una proposta preliminare che, ove approvata dal Vertice, è destinata ad essere presentata al Sig. Ministro per le definitive determinazioni e l'eventuale, ulteriore seguito finalizzato ad acquisire il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'approvazione della proposta preliminare e le decisioni in merito al suo inoltro al Sig. Ministro competono in via esclusiva al **Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** che, a tali fini, può disporre gli ulteriori approfondimenti, e richiedere pareri e contributi agli Organi ritenuti più idonei, anche esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. *Procedimento ad impulso del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza*

- a. Il procedimento per l'elaborazione di una proposta di intervento o mutamento ordinativo può scaturire da un atto di impulso proveniente direttamente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Tale atto di impulso consiste in un ordine o in una direttiva o indirizzo, espressi anche in forma orale.
- b. Sulla scorta di tale atto di impulso, l'UAG svolge l'attività istruttoria provvedendo a richiedere e acquisire elementi di valutazione dalle seguenti articolazioni del Dipartimento:
 - (1). **Direzioni centrali e Uffici di pari livello direttamente interessati dall'intervento o dalla modifica ordinativa;**
 - (2). **Segreteria del Dipartimento** che esprime le proprie valutazioni sulla coerenza dell'ipotesi formulata rispetto all'ordinamento del personale delle qualifiche dirigenziali
 - (3). e non dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché sui profili di sostenibilità amministrativa relativi all'impiego degli stessi dipendenti dell'Amministrazione civile, conseguente all'intervento o alla modifica ordinativa ipotizzata;
 - (4). **Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato** che esprime le proprie valutazioni sulla coerenza dell'ipotesi formulata rispetto all'ordinamento del personale della Polizia di Stato e sui profili di sostenibilità amministrativa relativi all'impiego degli appartenenti alla stessa Polizia di Stato;
 - (5). **Direzione centrale per i servizi di ragioneria**, nell'ipotesi in cui l'intervento o la modifica ordinativa richieda di valutare profili di sostenibilità finanziaria;
 - (6). **Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale**, nell'ipotesi in cui l'intervento o la modifica ordinativa richieda di valutare anche aspetti di sostenibilità amministrativa connessi alle dotazioni strumentali e di mezzi, ovvero alle sistemazioni logistiche.
- c. Nel caso in cui l'intervento o la modifica ordinativa riguardi Uffici del coordinamento o a composizione interforze, l'UAG:
 - (1). richiede un contributo valutativo, oltreché alle Articolazioni di cui al punto b., anche all'**Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia** che si esprime sulla coerenza del mutamento ordinativo ipotizzato rispetto alle generali esigenze della funzione di coordinamento demandata al Dipartimento e sulla sua compatibilità con l'ordinamento delle Forze di polizia interessate;
 - (2). sulla base degli elementi raccolti, elabora un'aggiornata ipotesi di intervento o modifica ordinativi, informandone il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione e, quando interessato, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale;**
 - (3). sottopone l'ipotesi aggiornata al vaglio preliminare del **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**, con apposita trattazione, **coordinata con gli altri Direzioni centrali**, sulla quale esprimono il proprio parere il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione e, quando interessato, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale;**
 - (4). nel caso di approvazione dell'ipotesi aggiornata, interpella le **Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, lo Stato Maggiore della Difesa e le altre Amministrazioni dello Stato, eventualmente interessati**, mantenendo informato l'**Ufficio per il coordinamento**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e la pianificazione delle Forze di polizia**, al fine di acquisirne i contributi valutativi e le proposte;
- (5). all'esito delle attività di cui all'alinea (4): elabora la versione dell'ipotesi ordinativa in grado di recepire e coniugare le esigenze emerse in corso di istruttoria, acquisendo in merito ad essa l'assenso del **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione e, quando interessato, del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale, delle Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, nonché dello Stato Maggiore della Difesa**, ove l'intervento o la modifica ordinativa sia di suo interesse.
- d. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti b. e c., l'UAG può convocare anche apposite riunioni con le Direzioni centrali interessate e può richiedere **all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia** la convocazione di incontri e riunioni con le **Strutture di vertice delle altre Forze di polizia** e, quando interessati, dello **Stato Maggiore della Difesa e delle altre Amministrazioni dello Stato**.
- e. L'UAG cura l'analisi degli elementi raccolti e provvede a predisporre apposita trattazione per il Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulla quale esprimono il proprio parere i Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza interessati, giusta i compiti loro devoluti dalla legge o la delega di funzioni conferita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
- Con la predetta trattazione, l'UAG provvede a sottoporre all'approvazione preliminare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la bozza del provvedimento ordinativo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica volta a dimostrare la compatibilità della manovra con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- f. Sulla base degli indirizzi espressi dal **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**, l'UAG provvede a richiedere alla **Segreteria del Dipartimento** l'avvio delle procedure informative delle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle categorie del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno interessate dall'intervento prefigurato dalla bozza di intervento ordinativo.
- L'UAG informa il **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** della conclusione delle procedure informative, formulando le eventuali conseguenti proposte di modifica da apportare alla bozza del provvedimento ordinativo, sentite **le Direzioni centrali e gli Uffici di livello equiparato interessati** e acquisito il parere dei competenti **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza**.
- g. L'UAG trasmette la proposta aggiornata, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica¹, al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato (RGS) per la verifica della sostenibilità del provvedimento con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹ La relazione illustrativa contiene la descrizione dei contenuti recati dal provvedimento e dei profili giuridici ed interpretativi ad essa sottesi. La relazione tecnica deve contenere l'indicazione degli eventuali oneri a carico della finanza pubblica, suscettibili di derivare dal provvedimento e delle relative coperture. Ai fini dell'individuazione dei criteri sulla scorta dei quali deve essere redatta la relazione tecnica si potrà fare riferimento all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Acquisito il parere favorevole della RGS, l'UAG sottopone, con apposita trattazione, la proposta definitiva di provvedimento ordinativo, aggiornata secondo le indicazioni espresse dalla stessa RGS, al **Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** per l'approvazione e la presentazione al **Sig. Ministro**.

6. *Procedimento ad impulso dei Vice Direttori Generali o dei Direttori centrali*

- a. Il potere di impulso compete anche ai **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza e ai Direttori Centrali**, i quali possono richiedere all'UAG di avviare il procedimento finalizzato all'introduzione di un intervento o di una modifica ordinativa negli ambiti di rispettiva competenza, individuati dal precedente paragrafo 4, punto b, numeri (2). e (6).

La richiesta deve contenere:

- (1).l'indicazione del "cambiamento organizzativo" auspicato;
- (2).le ragioni per le quali esso viene ritenuto opportuno o necessario;
- (3).gli obiettivi e gli effetti che si intendono raggiungere;
- (4).le eventuali nuove posizioni dirigenziali che si intendono istituire;
- (5).gli elementi utili a valutarne la sostenibilità amministrativa.

- b. L'UAG avvia il procedimento, informandone il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ove non vi abbiano già provveduto i **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza o i Direttori Centrali proponenti**. A tal fine, l'UAG:

- (1).segnala all'Organo proponente l'esigenza di integrare gli elementi forniti a corredo della richiesta inoltrata ai sensi del precedente punto a.;
- (2).svolge gli adempimenti istruttori previsti dal paragrafo 5., punti b., c. e d.;
- (3).cura, secondo le modalità previste al paragrafo 5, punto e., l'analisi degli elementi raccolti e provvede a predisporre apposita trattazione per il Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulla quale esprimono il proprio parere il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione e, quando interessato, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale**. Con la predetta trattazione, l'UAG provvede a sottoporre all'approvazione preliminare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la bozza del provvedimento ordinativo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica volta a dimostrare la compatibilità della manovra con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- (4).cura, secondo le modalità stabilite al paragrafo 5, punti f. e g., le procedure informative in favore delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato; acquisisce il parere di competenza della RGS;
- (5).mette a punto la proposta definitiva di provvedimento ordinativo, sottoponendola al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per l'approvazione finale e la sua presentazione al Ministro.

7. *Procedimento ad impulso delle Strutture di vertice delle altre Forze di polizia e dello Stato Maggiore della Difesa e delle altre Amministrazioni dello Stato*

- a. Il procedimento finalizzato all'introduzione di un intervento o di una modifica ordinativa può essere attivato su impulso delle **Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, nonché**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dello Stato Maggiore della Difesa o di altre Amministrazioni dello Stato, allorchando l'intervento o la modifica ordinativa ipotizzata:

- (1). riguardi uffici del coordinamento e a composizione interforze;
 - (2). incida sulle posizioni o sull'impiego del proprio personale, anche in termini di istituzione di nuove posizioni dirigenziali.
- b. La richiesta di modifica o intervento ordinativo è inviata all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia che provvede a:
- (1). informare il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione**, nonché, quando interessato, il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della polizia criminale**;
 - (2). trasmettere la richiesta, unitamente alle proprie valutazioni relativamente ai profili di cui al paragrafo 5, lett. c., n. (1)., all'UAG per l'avvio del procedimento preordinato all'elaborazione della messa a punto di una proposta di intervento o di modifica ordinativa.
- c. L'UAG avvia il procedimento, informandone il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ove a ciò non abbiano già provveduto i predetti Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza ovvero l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

A tal fine, l'UAG:

- (1). svolge le attività istruttorie di cui al paragrafo 5, punti b., c. e d.;
- (2). nel caso in cui, dalle attività istruttorie di cui al precedente n. 1, emergano esigenze di aggiornamento o integrazione della richiesta di modifica o intervento ordinativo all'esame, provvede ad acquisire il parere delle Strutture di Vertice delle altre Forze di polizia, dello Stato Maggiore della Difesa o delle altre Amministrazioni dello Stato interessate;
- (3). cura, secondo le modalità previste al paragrafo 5, punto e., l'analisi degli elementi raccolti e provvede a predisporre apposita trattazione per il Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulla quale esprimono il proprio parere il **Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione e, quando interessato, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore centrale della polizia criminale**. Con la predetta trattazione, l'UAG provvede a sottoporre all'approvazione preliminare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la bozza del provvedimento ordinativo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica volta a dimostrare la compatibilità della manovra con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- (4). cura, secondo le modalità stabilite al paragrafo 5, punti f. e g., le procedure informative in favore delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato, provvedendo ad acquisire il parere di competenza della RGS, a mettere a punto la proposta definitiva di provvedimento ordinativo, e a sottoporla al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

8. Procedure da seguire nella fase "correttiva" dell'Atto Ordinativo Unico

- a. Come si è ricordato *supra*, l'assetto disegnato dall'Atto Ordinativo Unico formerà oggetto di integrazione allorchando sarà stato adottato il decreto ministeriale destinato a disciplinare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'organizzazione di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale della polizia scientifica e della sicurezza cibernetica prevista dall'art. 240 del D.L. n. 34/2020.

L'emanazione di tale atto sarà possibile solo dopo che sarà stato opportunamente aggiornato il regolamento di organizzazione del Ministero di cui al citato D.P.C.M. n. 78/2019.

Ciò avverrà in un arco temporale che, nel momento in cui si scrive, può essere stimato in alcuni mesi, durante il quale il disegno realizzato dal D.M. 6 febbraio 2020 sarà sottoposto ad importante *stress test*, capace di far emergere i profili meritevoli di un ulteriore affinamento. Nella logica perseguita, volta alla costante ricerca di margini di innalzamento dell'efficienza, diventa allora fondamentale che questo periodo "sperimentale" venga messo a frutto per individuare e proporre i possibili "correttivi", utili a perfezionare la manovra delineata dall'Atto Ordinativo Unico.

Tali attività saranno svolte, come anticipato nel precedente paragrafo 2, lettera b., secondo una procedura *una tantum*, che, in deroga a quella ordinaria prevista dai paragrafi 5, 6 e 7, si svolgerà secondo modalità semplificate.

- b. Più in dettaglio, il procedimento "correttivo" si svilupperà in tre *milestone*.

Il primo sarà dedicato alla raccolta delle proposte di intervento o di modifica ordinativa che potranno provenire da:

(1).i **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza;**

(2).i **Direttori centrali;**

(3).le **Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, lo Stato Maggiore della Difesa, nonché le altre Amministrazioni dello Stato**, considerate nel D.P.C.M. di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge n. 121/1981 e, comunque, limitatamente agli uffici del coordinamento e a composizione interforze nel quale è impiegato proprio personale, anche delle qualifiche non dirigenziali.

Le proposte dovranno essere inoltrate - entro e non oltre la data di pubblicazione del regolamento, recante le norme attuative dell'istituzione della Direzione centrale per la sicurezza cibernetica - all'**UAG** che ne curerà la raccolta, la collazione e la sistematizzazione.

- c. Con la pubblicazione del predetto regolamento, avrà inizio il secondo *milestone*, dedicato all'analisi delle proposte pervenute.

Più in dettaglio, l'**UAG** provvede a svolgere una valutazione delle proposte pervenute, anche sul piano della coerenza con l'impostazione complessiva dell'Atto Ordinativo Unico e della sostenibilità amministrativa.

A tal fine, l'**UAG**, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e individuare le soluzioni praticabili e amministrativamente sostenibili, può:

(1). convocare riunioni con le altre **Direzioni centrali;**

(2). richiedere all'**Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, la convocazione di incontri e riunioni con le Strutture di vertice delle altre Forze di polizia, dello Stato Maggiore della Difesa e delle altre Amministrazioni dello Stato**, per l'esame delle questioni riguardanti gli Uffici del coordinamento e a composizione interforze;

(3). sottoporre all'attenzione dei Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza, competenti in ragione delle attribuzioni loro devolute dalla legge ovvero dalla delega di funzioni conferita dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza, la possibilità di convocare riunioni di coordinamento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(4).relativamente agli eventuali interventi o modifiche ordinarie riguardanti gli uffici del coordinamento e a compagine interforze, acquisisce il formale assenso delle Strutture di vertice delle altre Forze di polizia e, quando interessati, dello Stato Maggiore della Difesa, e delle altre Amministrazioni dello stato.

- d. All'esito delle attività istruttorie sopra delineato, l'UAG sottopone all'attenzione del **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza** una preliminare proposta, comprensiva di tutti gli interventi o le modifiche ordinarie individuati come opportuni, praticabili e sostenibili. A tal fine, l'UAG predispone apposita trattazione sulla quale esprimono il proprio parere i **Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza**, relativamente agli aspetti di propria competenza giusta le attribuzioni loro devolute dalla legge o dalla delega di funzioni conferita dal **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**.
- e. Nel caso in cui, gli interventi o le modifiche ordinarie prospettati a termini del precedente, punto d., l'UAG cura le attività secondo le modalità stabilite al paragrafo 5, punti f. e g. le procedure informative in favore delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato, ad acquisire il parere di competenza della RGS e alla messa a punto della proposta definitiva di provvedimento ordinativo e alla sua sottoposizione al **Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**.

9. *Adempimenti susseguenti all'adozione dei decreti ministeriali recanti interventi o modifiche ordinativi*

- a. Indipendentemente dalla procedura seguita, l'UAG è competente altresì a curare gli adempimenti susseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, del decreto ministeriale che reca interventi o modifiche ordinarie.
- b. In particolare, l'UAG, una volta ricevuto dal Gabinetto il provvedimento finale, provvede a:
- (1).curare l'invio dell'atto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero e alla Corte dei Conti;
 - (2).mantenere i rapporti con i predetti Organi di controllo, corrispondendo alle richieste di chiarimenti o di ulteriori elementi da essi provenienti;
 - (3).curare gli adempimenti finalizzati alla pubblicazione del decreto ministeriale sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno;
 - (4).predispone le circolari finalizzate a illustrare gli interventi o le modifiche ordinarie recate dal provvedimento alle altre Articolazioni del Dipartimento, nonché agli Uffici territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

10. *Esigenze di modifiche ed integrazioni del quadro regolatorio*

- a. Lo svolgimento delle procedure considerate in questa Parte potrebbe far emergere la necessità di apportare modifiche o integrazioni del quadro regolatorio. Tali esigenze possono essere rappresentate sia, come ovvio, dalle Articolazioni del Dipartimento sia da parte delle Strutture di Vertice delle altre Forze di polizia relativamente alle strutture a composizione interforze. In una simile eventualità, il Direttore dell'UAG provvede a formulare le proposte del caso al Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con apposita trattazione in coordinazione con le Direzioni centrali interessate, sulle quali esprimono il proprio parere i Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza competenti *ratione materiae*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b. Nel caso in cui la proposta venga approvata, l'UAG provvede a sviluppare le competenti iniziative attraverso l'Ufficio I – Legislazione, atti normativi e affari parlamentari, giusta quanto previsto dall'art. 13 dell'Atto Ordinativo Unico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PARTE VI

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. *Attività formativa*

- a. Le considerazioni sviluppate nelle precedenti Parti delle presenti Linee Guida evidenziano come, nell'attuale quadro normativo, l'esercizio della potestà organizzatoria con riguardo al Dipartimento sia oggi connotata dalla necessità di armonizzare ordinamenti diversi tra loro per *status* e discipline.

Per tale motivo, si ritiene che il migliore esercizio di questi compiti non possa prescindere dallo svolgimento di una mirata attività formativa e divulgativa nella specifica materia che, per quanto concerne il personale della Polizia di Stato, deve continuare ad essere organicamente sviluppata nell'ambito delle iniziative didattiche riservate agli appartenenti alle diverse qualifiche.

- b. In questo senso, appare importante che la Scuola Superiore di Polizia, nell'ambito dei corsi di formazione iniziale riservati ai Funzionari del ruolo "ordinari" e dei ruoli "tecnici", prosegua nel riservare la massima attenzione agli insegnamenti concernenti l'assetto organizzatorio del Dipartimento, collocandoli nel più ampio contesto dello studio dell'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Inoltre, è opportuno che richiami a questa materia siano effettuati nell'ambito del prescritto corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto ed a quelle equiparate.

La Scuola Superiore di Polizia potrà, inoltre, prendere in considerazione la possibilità di dedicare all'approfondimento dei temi afferenti all'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza anche moduli di aggiornamento professionale, favorendo in tal modo la creazione e la preservazione di una "cultura specialistica".

- c. Inoltre, la Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche del personale della Polizia di Stato e l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato valuteranno le opportune iniziative atte a consentire che la materia in questione continui a formare oggetto di progetti didattici riservati al personale delle qualifiche non dirigenti e non direttive, incrementando, nei limiti del possibile, il livello di approfondimento.

In tal senso, sarà importante che tali iniziative si svolgano non solo nell'ambito della formazione iniziale, ma anche in quella dedicata all'aggiornamento professionale dei dipendenti già in servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO A

GLOSSARIO

- Attività giuridiche:** *le attività che consistono nell'esercizio di poteri pubblici attraverso l'adozione di provvedimenti;*
- Atto Ordinativo Unico:** *il D.M. 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;*
- Attribuzioni:** *il complesso dei compiti giuridici assegnati ad un'organizzazione pubblica;*
- COM:** *il Codice dell'ordinamento militare di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;*
- Competenza:** *la frazione delle attribuzioni assegnata ad un determinato ufficio di un'organizzazione;*
- Compiti:** *insieme delle attività che sono assegnate ad un determinato ufficio;*
- Compiti finali:** *compiti assegnati dall'ordinamento che l'amministrazione deve assolvere in favore della collettività;*
- Compiti strumentali:** *compiti non diretti alla collettività, ma finalizzati a garantire il funzionamento dell'amministrazione;*
- DIA:** *la Direzione Investigativa Antimafia di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*
- Dipartimento:** *il Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;*
- Direttore centrale:** *il Direttore di una Direzione centrale o di un Ufficio di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza;*
- RGS:** *la Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;*
- Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia:** *la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia di cui all'art. 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121;*
- Strutture di vertice delle altre Forze di polizia:** *espressione che indica, cumulativamente, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia;*
- UAG:** *l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, del D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78;*
- Uffici a compagine dirigenziale mista:** *uffici cui sono preposti o nei quali sono presenti, anche congiuntamente con dirigenti della Polizia di Stato, dirigenti della carriera prefettizia o dirigenti dell'Area I – II fascia dell'Amministrazione civile dell'interno in posizione di staff o di titolare di articolazione interna di primo livello (ad es. divisione);*
- Uffici a compagine dirigenziale Polizia di Stato:** *uffici la cui compagine dirigenziale è costituita unicamente da dirigenti della Polizia di Stato;*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Uffici del coordinamento e a composizione interforze: *uffici la cui compagine dirigenziale è costituita da dirigenti della Polizia di Stato, Ufficiali delle Forze di polizia, dirigenti di altre Amministrazioni dello Stato, nonché gli uffici del “blocco del coordinamento” la cui compagine dirigenziale comprende anche dirigenti della carriera prefettizia o dirigenti dell’Area I – II fascia dell’Amministrazione civile dell’interno.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO B

ELENCO DELLE DIREZIONI CENTRALI E UFFICI DI PARI LIVELLO DI CUI SI COMPONE IL DIPARTIMENTO

- ⇒ SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
- ⇒ UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
- ⇒ UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
- ⇒ UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA
DI STATO
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
- ⇒ DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLEGATO C

QUADRO SINOTTICO DEI PROFILI DELLE PREPOSIZIONI

<i>Articolazione</i>	<i>Norma di riferimento</i>	<i>Profilo della preposizione</i>
Segreteria del Dipartimento	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019; D.M. 6 marzo 2021	Prefetto o Dirigente Generale di P.S. <i>(La Direttiva di cui al D.M. 6 marzo 2021 conferma il criterio per cui l'incarico deve essere conferito a un Prefetto)</i>
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019; D.M. 6 marzo 2021	Prefetto o Dirigente Generale di P.S. <i>(La Direttiva di cui al D.M. 6 marzo 2021 conferma il criterio per cui l'incarico deve essere conferito, di norma, a un Prefetto proveniente dalla carriera prefettizia)</i>
Ufficio Centrale Ispettivo	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019	Prefetto o Dirigente Generale di P.S.
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019; D.M. 6 marzo 2021	Prefetto o Dirigente Generale di P.S. <i>(La Direttiva di cui al D.M. 6 marzo 2021 conferma il criterio per cui l'incarico deve essere conferito, di norma, a un Prefetto proveniente dalla carriera prefettizia)</i>
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria	Art. 5, commi ottavo e nono, legge n. 121/1981	Prefetto o Dirigente dell'Area I-I fascia dell'Amministrazione civile dell'Interno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

<i>Articolazione</i>	<i>Norma di riferimento</i>	<i>Profilo della preposizione</i>
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019; D.M. 6 marzo 2021	Prefetto o Dirigente Generale di P.S. <i>(La Direttiva di cui al D.M. 6 marzo 2021 conferma il criterio per cui l'incarico deve essere conferito, di norma, a un Prefetto proveniente dalla carriera prefettizia)</i>
Direzione Centrale della Polizia Criminale	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019	Prefetto o Dirigente Generale di P.S.
Direzione Centrale dei Servizi Antidroga	Art. 1 legge n. 16/1991; Art. 45, comma 29-bis, D. Lgs. 95/2017; D.M. 23 dicembre 2020	A rotazione, un Dirigente Generale di P.S., ovvero un Ufficiale con il grado non inferiore a Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza
Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019	Prefetto o Dirigente Generale di P.S.
Direzione Centrale di Sanità	Art. 5, primo comma, lettera l- bis), legge n. 121/1981	Dirigente Generale Medico della carriera dei Medici di Polizia
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019	Prefetto o Dirigente Generale di P.S.
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato	Art. 5, ottavo comma, legge n. 121/1981; art. 8, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2019	Prefetto o Dirigente Generale di P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	Art. 35, comma 1, legge n. 189/2002	Prefetto
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato	Art. 4, comma 1, D.L. n. 45/2005	Prefetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Investigativa Antimafia	Art. 108, comma 6, D. Lgs. n. 159/2011; D.M. 23 dicembre 2020	A rotazione, un Dirigente Generale di P.S., ovvero un Ufficiale con il grado non inferiore a Generale di Divisione dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza
--------------------------------------	---	---



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato D

CRITERI DA OSSERVARE
PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL “TETTO” MASSIMO
DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI

POSIZIONI DA CONTEGGIARE	<p>⇒ <i>Numero dei Servizi ed Uffici di livello equiparato</i></p> <p>⇒ <i>Numero delle Divisioni</i></p>
POSIZIONI DA NON CONTEGGIARE	<p>⇒ <i>Posti di funzione di Dirigenti in posizione di staff, rispetto al Capo Ufficio staff</i></p> <p>⇒ <i>Posti di funzione di Consigliere e Vice Consigliere Ministeriale</i></p>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Allegato E

Attribuzioni del Dipartimento:
determinate dalla fonte legislativa

Direzioni Centrali e Uffici equiparati:
frazione di attribuzioni dipartimentali stabilite con legge o regolamento di organizzazione del Ministero

Servizi e Uffici equiparati:
frazione dei compiti attribuiti alle Direzioni Centrali e Uffici equiparati;

Divisioni:
frazione dei compiti attribuiti al Servizio di cui fanno parte